




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2139

Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

(Approvato dal Senato – A.S. 1053)

N. 318 – 1° aprile 2025



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2139

Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

(Approvato dal Senato – A.S. 1053)

N. 318 – 1° aprile 2025

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	3
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	4
ARTICOLO 1	4
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DELLA POLIZIA DI STATO.....	4
ARTICOLO 2	9
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCESSO AI GRUPPI SPORTIVI DELLA POLIZIA DI STATO	9
ARTICOLO 3	10
ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE DEI FUNZIONARI TECNICI DELLA POLIZIA DI STATO APPARTENENTI AL RUOLO DEGLI PSICOLOGI	10
ARTICOLO 4	10
RIDUZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO	10
ARTICOLO 5	24
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	24
ARTICOLO 6	29
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE DEL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE.....	29
ARTICOLO 7	36
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA.....	36
ARTICOLO 8	40
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA	40
ARTICOLO 9	42
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE DELLE FORZE ARMATE	42
ARTICOLO 10	47
ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI PERSONALE OPERAIO DA PARTE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	47
ARTICOLO 11	52
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO ECONOMICO A FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO DIFESA E SICUREZZA	52
ARTICOLO 12	55

DELEGA AL GOVERNO PER LA DISCIPLINA IN MATERIA DI FUNZIONI, COMPITI E RAPPORTO DI IMPIEGO DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.....	55
ARTICOLO 13.....	58
POSSESSO DEL REQUISITO DI ISTRUZIONE PER L'ACCESSO A RUOLI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	58
ARTICOLO 14.....	59
ULTERIORI DISPOSIZIONI PER IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO RELATIVE AD ASSUNZIONI E TRASFERIMENTI	59
ARTICOLO 15.....	61
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO – GUARDIA COSTIERA	61
ARTICOLO 16.....	69
ISTITUZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE IN RICORDO DELLE VITTIME DEL DOVERE	69
ARTICOLO 17.....	71
MISURE IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA DELLE FORZE DI POLIZIA E DELLE FORZE ARMATE	71
ARTICOLO 18.....	74
ENTE CIRCOLI DELLA MARINA MILITARE	74

A.C.	2139
Titolo:	Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	sì
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatori per le Commissioni di merito:	De Corato (FdI) per la I Commissione; Bicchielli (NM(N-C-U-I)M-CP) per la IV Commissione
Commissioni competenti:	I (Affari Costituzionali) e IV (Difesa)

PREMESSA

Il disegno di legge, nel testo approvato con modificazioni al Senato (AS 1053), reca misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il testo del provvedimento è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica aggiornati¹ alla luce delle modifiche e delle integrazioni apportate al Senato.

Si evidenzia che durante l'esame al Senato, il Governo ha depositato presso la 5^a Commissione una nota di risposta alle osservazioni ivi formulate². La medesima Commissione ha espresso³ sul testo originario del provvedimento (AS 1053) parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, all'articolo 5, comma 3, quarto periodo (articolo 12, comma 3, quarto periodo nel testo in esame) dopo le parole: «Le Commissioni competenti per materia» delle seguenti: «e per i profili finanziari. Con riferimento all'emendamento 7.0.3 (testo 2), che ha introdotto l'articolo 16 del testo in esame, la 5^a Commissione ha, altresì, espresso⁴ parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modificazioni: la sostituzione del comma 3 con il seguente: «3. In occasione della Giornata possono essere organizzati manifestazioni, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo dei fatti accaduti, nonché di riflessione sui fatti medesimi, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di promuovere attività di informazione e di consolidare l'identità nazionale»; la sostituzione del comma 4 con

¹ Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, comma 8, della legge, n. 196 del 2009.

² Cfr. Senato della Repubblica - 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 234 del 30 aprile 2024.

³ Cfr. Senato della Repubblica - 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 235 del 7 maggio 2024.

⁴ Cfr. Senato della Repubblica - 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 280 dell'11 settembre 2024.

il seguente: «4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

La 5ª Commissione ha, inoltre, espresso⁵, in relazione al testo all'esame dell'Assemblea (1053-A), un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dell'articolo 6 con un nuovo testo corrispondente a quello oggetto di verifica nella presente nota (Cfr. *infra*); nonché alla soppressione, all'articolo 15, comma 3, primo periodo, delle parole: "di euro 540.558 per l'anno 2024 e"; e alla sostituzione all'articolo 18, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a) [articolo 17, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), del testo in esame] della cifra: "2024" con "2025".

Si esaminano, di seguito, le disposizioni considerate dalla relazione tecnica aggiornata, nonché dall'ulteriore documentazione acquisita durante l'esame al Senato, e quelle che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione della Polizia di Stato

Le norme recano una serie di modifiche alla disciplina vigente riguardante la Polizia di Stato⁶.

In particolare, modificando gli articoli 6-*bis* e 27-*ter* dell'Ordinamento del personale della Polizia di Stato⁷, si prevede che gli agenti e i vice ispettori in prova permangono nella sede di prima assegnazione per un periodo minimo di quattro anni ovvero di due se assegnati a sedi disagiate⁸ [comma 1, lettere a) e b)]. Novellando l'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo n. 334 del 2000 relativo al personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, è, inoltre, elevato, da due a quattro anni, il periodo di tirocinio operativo previsto per ottenere la qualifica commissario capo [comma 2, lettera a)].

Le summenzionate modifiche, concernenti sia gli agenti e vice ispettori sia i commissari capo, si applicano ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge (comma 3).

⁵ Cfr. Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 304 dell'11 novembre 2024.

⁶ Si evidenzia che il comma 2, lettera b), e i commi da 3 a 6 sono stati introdotti durante l'esame al Senato; mentre, sempre durante l'esame al Senato, è stato novellato il comma 2, lettera d).

⁷ Di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982.

⁸ Fatte salve le disposizioni relative ai trasferimenti d'ufficio e ai trasferimenti per situazioni di sicurezza di cui all'articolo 55, commi 3 e 4 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982. Per coordinamento normativo è, altresì, modificato il comma 1 dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 relativo ai trasferimenti di personale.

Sempre con riferimento al decreto legislativo n. 334 del 2000, è introdotto l'articolo 58, comma 4-*bis*, con il quale si autorizza, ai fini del conferimento dei posti di livello dirigenziale, l'individuazione⁹ di posti di funzione in deroga per i funzionari della Polizia di Stato che conseguono la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto e alle qualifiche equiparate delle carriere dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici veterinari.

La deroga è in riferimento a quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'interno, adottato ai sensi degli articoli 2, comma 3, lettera *a*), 30, comma 3, e 45, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 334 del 2000 e dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 2001.

La citata autorizzazione è concessa per non oltre un quinquennio, nel limite del 20 per cento delle relative dotazioni organiche, rendendo contestualmente indisponibili altrettanti posti di funzione¹⁰ [comma 2, lettera *b*)]. Per esigenze connesse al Giubileo della Chiesa cattolica del 2025, in deroga alle novelle introdotte dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo¹¹, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2025, il trasferimento di personale appartenente ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato può essere disposto a domanda¹², anche qualora il dipendente non abbia maturato il requisito minimo di permanenza in sede (comma 4).

Viene, altresì, modificato l'articolo 67 del decreto legislativo n. 334 del 2000 concernente la riorganizzazione dell'Istituto superiore di polizia. A tal proposito si prevede che: l'Istituto sia ridenominato Scuola superiore di polizia; l'adeguamento dell'assetto organizzativo e funzionale sia disciplinato tenendo conto anche del Centro Alti Studi del Ministero dell'interno (CASMI); alla direzione della Scuola possa essere preposto un dirigente generale di pubblica sicurezza o un prefetto nell'ambito della dotazione organica di cui, rispettivamente, alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e alla tabella B allegata al decreto legislativo n. 139 del 2000 [comma 2, lettera *d*)].

Si ricorda che la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 stabilisce la dotazione organica dei ruoli e della carriera del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

La tabella B allegata al decreto legislativo n. 139 del 2000 reca, invece, le qualifiche della carriera prefettizia, funzioni conferibili e la relativa dotazione organica.

La dotazione organica della carriera prefettizia, recata nella tabella B allegata al decreto legislativo n. 139 del 2000 è, altresì, rideterminata dal provvedimento in esame. Nello specifico, l'attuale tabella prevede un totale di 1620 posti in organico (144 prefetti, 624 viceprefetti, 852 viceprefetti aggiunti) mentre la nuova tabella prevede un totale di 1456

⁹ Con decreto del Ministro dell'interno su proposta del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.

¹⁰ Come previsti ai sensi degli articoli 2, comma 3, lettera *a*), 30, comma 3, e 45, comma 3, del presente decreto e dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 2001.

¹¹ Fatto, altresì, salvo quanto previsto dall'articolo 88, ultimo comma, della legge n. 121 del 1981.

¹² Con provvedimento del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.

posti in organico (140 prefetti, 600 viceprefetti, 716 prefetti aggiunti) a decorrere dal primo dicembre 2025 (comma 5).

Qualifica	Posti in organico legislazione vigente	Posti in organico previsti a decorrere dal 01/01/2025	Posti in organico previsti a decorrere dal 01/12/2025
Prefetto	144	140	140
Viceprefetto	624	630	600
Viceprefetto aggiunto	852	673	716
Totale	1.620	1.443	1.456

Si prevede, infine, intervenendo sull'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 95 del 2017, che la rideterminazione delle dotazioni organiche della Polizia di Stato, effettuata fermo restando il volume organico complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, riguardi le carriere oltre che i ruoli (comma 6).

Parallelamente è abrogata la disposizione relativa alla rideterminazione delle dotazioni organiche per esigenze operative e funzionali sopravvenute di cui all'articolo 65, il comma 2, del decreto legislativo n. 334 del 2000 [comma 2, lettera c)].

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme e chiarisce che le stesse non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, si specifica che:

- il comma 2, lettera *b*), introduce il comma 4 *bis* all'articolo 58 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, che prevede la possibilità di individuare, per i funzionari della Polizia di Stato promossi alla qualifica di vice questore aggiunto e alle qualifiche equiparate delle carriere dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici veterinari, ai fini del successivo conferimento secondo le modalità previste dal comma 4 dell'articolo 58 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, posti di funzione diversi da quelli previsti dall'apposito decreto del Ministro dell'interno di individuazione degli stessi, rendendo contestualmente indisponibili altrettanti posti di funzione tra quelli individuati con il medesimo decreto e, quindi, nel rispetto delle dotazioni organiche complessive delle predette qualifiche previste dalle tabelle A allegate, rispettivamente, ai decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, n. 337 e n. 338. L'intervento normativo riveste quindi carattere puramente ordinamentale poiché garantisce comunque il pieno rispetto delle dotazioni organiche complessive delle qualifiche di vicequestore e vice questore aggiunto e

- delle qualifiche equiparate delle carriere dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici veterinari;
- il comma 2, lettera *d*), persegue lo scopo di “allineare” al rinnovato disegno normativo le previsioni contenute nel decreto legislativo n. 139 del 2000, recante l’ordinamento della carriera prefettizia, e di assicurare il raccordo tra la Scuola superiore di polizia ed il CASMI (Centro Alti Studi del Ministero dell’interno), struttura istituita successivamente all’emanazione tanto del decreto legislativo n. 334 del 2000, quanto del d.P.R. n. 256 del 2006.

Al riguardo si precisa che la Scuola superiore di polizia è un’istituzione di alta formazione e cultura che, nell’ambito della propria autonomia didattico-istituzionale, è previsto che possa sviluppare progetti di collaborazione e di interscambio formativo con altri soggetti - quali scuole, istituti di alta cultura, società ed enti - per le finalità funzionali al perseguimento degli obiettivi istituzionali, sulla base di specifici accordi o convenzioni che ne disciplinano gli eventuali oneri (D.P.R. n. 256 del 2006, Regolamento di riorganizzazione dell’Istituto superiore di Polizia, emanato sulla base del disposto dell’articolo 67 del decreto legislativo n. 334 del 2000).

Dunque l’intervento di modifica è finalizzato ad esplicitare che, tra i soggetti con i quali la predetta Scuola può realizzare forme di raccordo, cooperazione e scambio di esperienze, deve essere ricompreso anche il CASMI, che non era stato ancora istituito all’epoca in cui venne adottato il decreto legislativo n. 334 del 2000. Il CASMI, infatti, è stato istituito soltanto nel 2018 (con il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113), quindi in epoca posteriore ai già citati decreto legislativo n. 334 del 2000 e D.P.R. n. 256 del 2006, e per tale motivo esula dall’elenco dei soggetti individuati da tali fonti normative. Eventuali oneri sarebbero disciplinati nell’ambito degli specifici accordi di collaborazione assunti e, in ogni caso, entro i limiti dello stanziamento già previsto dalla normativa vigente per le attività del CASMI (articolo 32-*sexies*, comma 1, del decreto-legge n. 113 del 2018).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame recano una serie di novelle all’ordinamento e all’organizzazione della Polizia di Stato.

In particolare, si prevede:

- l’incremento, per i concorsi successivi all’entrata in vigore del presente provvedimento, del periodo minimo di servizio nella sede di prima assegnazione, per agenti in prova, vice ispettori in prova e commissari capo;

- l'autorizzazione, ai fini del conferimento dei posti di livello dirigenziale, ad individuare posti di funzione in deroga¹³ per i funzionari della Polizia di Stato che conseguono la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto e alle qualifiche equiparate delle carriere dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici veterinari. La citata autorizzazione è concessa per non oltre un quinquennio, nel limite del 20 per cento delle relative dotazioni organiche, rendendo contestualmente indisponibili altrettanti posti di funzione;
- per esigenze connesse al Giubileo della Chiesa cattolica del 2025, in deroga alle disposizioni summenzionate fino al 31 dicembre 2025, il trasferimento di personale appartenente ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato può essere disposto a domanda anche qualora il dipendente non abbia maturato il requisito minimo di permanenza in sede;
- la ridenominazione dell' "Istituto superiore di polizia" in "Scuola superiore di polizia" e che il relativo direttore sia un prefetto o un dirigente generale di pubblica sicurezza;
- la Scuola superiore di polizia può realizzare forme di raccordo, cooperazione e scambio di esperienze anche con il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno (CASMI);
- la modifica della dotazione organica della carriera prefettizia, di cui alla tabella B allegata al decreto legislativo n. 139 del 2000, relativa a qualifiche e funzioni della carriera prefettizia;
- la rideterminazione delle dotazioni organiche della Polizia di Stato, effettuata fermo restando il volume organico complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, riguardi le carriere oltre che i ruoli.

Al riguardo, con riferimento all'autorizzazione ad individuare posti di funzione in deroga, non si formulano osservazioni posto che, come evidenziato dalla relazione tecnica, l'intervento normativo, nel prevedere la contestuale indisponibilità di altrettanti posti di funzione, assicura il pieno rispetto delle dotazioni organiche complessive delle qualifiche coinvolte.

Inoltre, non si formulano osservazioni anche in merito alla possibilità per la Scuola superiore di polizia di realizzare forme di raccordo, cooperazione e scambio di esperienze anche con il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno (CASMI), giacché, come risulta dalla relazione tecnica, eventuali oneri sarebbero disciplinati nell'ambito degli specifici accordi di collaborazione assunti e, in ogni caso, entro i limiti dello stanziamento già previsto dalla normativa vigente per le attività del CASMI.

¹³ La deroga è in riferimento a quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'interno, adottato ai sensi degli articoli 2, comma 3, lettera a), 30, comma 3, e 45, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 334 del 2000 e dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 2001.

Infine, non si hanno osservazioni da formulare anche in merito alle restanti disposizioni atteso il loro carattere ordinamentale.

ARTICOLO 2

Disposizioni in materia di accesso ai gruppi sportivi della Polizia di Stato

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato, aggiungendo i commi 1-*ter* e 1-*quater* all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, disciplinano i requisiti fisici, psichici e attitudinali¹⁴ necessari per l'accesso ai gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme Oro" e prevedono, inoltre, che i candidati sostengano le prove indossando la divisa ordinaria "Gruppi sportivi Fiamme Oro"¹⁵ (comma 1). È inserito, altresì, il comma 5-*bis* all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982 con cui si dispone che per la nomina ad allievi agenti tecnici l'accertamento dei requisiti di idoneità fisica ha ad oggetto l'assenza delle cause di non idoneità al servizio previste per gli appartenenti ai ruoli del personale che espleta funzioni di polizia¹⁶. I candidati durante l'accertamento devono utilizzare la divisa operativa di base invernale¹⁷ (comma 2).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme e specifica che le stesse hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in oggetto, inserite durante l'esame al Senato, novellando il decreto del Presidente della Repubblica n. 335 e n. 337 del 1982, recano alcune modifiche alla disciplina in materia di accesso ai gruppi sportivi della Polizia di Stato.

¹⁴ I requisiti fisici e psichici sono indicati nell'articolo 63 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno n. 168 del 2022, accertata l'assenza delle condizioni di cui al numero 2, lettera *b*), della tabella 4 del medesimo regolamento. Mentre i requisiti attitudinali sono quelli indicati nell'articolo 64, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno n. 168 del 2022 e nella tabella 5, numero 2, del medesimo regolamento.

¹⁵ Di cui al decreto del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 10 luglio 2019.

¹⁶ Tali inidoneità sono contenute nel regolamento del Ministro dell'interno, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988. Resta fermo, inoltre, l'accertamento dei requisiti psichici e attitudinali previsti per l'accesso ai ruoli tecnico scientifici o tecnici previsti.

¹⁷ Di cui al decreto del Capo della polizia direttore generale della pubblica sicurezza del 10 luglio 2019.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni, evidenziato anche dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 3

Attività libero-professionale dei funzionari tecnici della Polizia di Stato appartenenti al ruolo degli psicologi

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato, aggiungendo il comma 1-ter al decreto legislativo n. 334 del 2000, prevedono che al personale appartenente al ruolo degli psicologi della carriera dei funzionari tecnici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 52-bis.

Si ricorda che l'articolo 52-bis decreto legislativo n. 334 del 2000 dispone che ai medici e ai medici veterinari della Polizia di Stato non siano applicabili le incompatibilità inerenti all'esercizio delle attività libero-professionali¹⁸.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme e specifica che le stesse hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in oggetto, inserite durante l'esame al Senato, consentono agli psicologi appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato di svolgere attività libero-professionale.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni, evidenziato anche dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 4

Riduzione dei corsi di formazione del personale della Polizia di Stato

Le norme, inserite durante l'esame al Senato, recano talune modifiche all'articolo 2-bis del decreto-legge n. 198 del 2022. Nello specifico:

¹⁸ Fermo restando il divieto, per i medici, di svolgere attività libero-professionale, a titolo oneroso, nei confronti degli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza e nei procedimenti medico-legali nei quali è coinvolta, quale controparte, la stessa Amministrazione.

- inserendo il comma 5-*bis*, si prevede che il Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza possa ridurre la durata dei corsi per la nomina a vice ispettore e vice ispettore tecnico della Polizia di Stato avviati e da avviare entro il 31 dicembre 2026, ferma restando una durata minima, rispettivamente, di dodici e nove mesi¹⁹. Qualora sia effettuata una riduzione del citato corso, ai fini della promozione alle qualifiche di ispettore e di ispettore tecnico, la permanenza minima nelle qualifiche di vice ispettore e di vice ispettore tecnico è aumentata di un periodo corrispondente alla riduzione del corso operata²⁰ [comma 1, lettera *a*]);
- novellando il comma 6, si prevede che 113°, il 114° e il 115° corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato abbiano durata di dodici mesi.

Si ricorda che l'articolo 2-*bis*, comma 6, del decreto-legge n. 198 del 2022, stabilisce che il 112°, il 113°, il 114° e il 115° corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato abbiano una durata complessiva di sedici mesi in deroga a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000, che fissa, invece, a due anni la durata del corso.

Si prevede, altresì, che il tirocinio operativo, previsto dal medesimo comma 6 per i commissari che abbiano superato l'esame finale dei predetti corsi, sia pari a dodici mesi per il 113°, il 114° e il 115° corso e sia, invece, pari a otto mesi per il 112° corso, come peraltro già previsto a legislazione vigente, per tutti i predetti corsi, dall'articolo 2-*bis*, comma 6, del decreto-legge n. 198 del 2022 [comma 1, lettera *b*]);

- inserendo il comma 6-*bis* e 6-*ter*, si dispone che in deroga a quanto previsto, rispettivamente, dall'articolo 5-*ter* e dall'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000, i corsi di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di vice commissario e di commissario tecnico della Polizia di Stato avviati e da avviare entro il 31 dicembre 2026 abbiano durata pari a otto mesi, anziché un anno²¹. Si prevede, altresì, che il tirocinio operativo, previsto di cui all'articolo 32, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 334 del 2000, per i commissari tecnici che abbiano superato l'esame finale dei predetti corsi, sia pari a due anni e quattro mesi. Decorsi quattro mesi dall'inizio del suddetto tirocinio, i commissari tecnici accedono alla qualifica di commissario capo tecnico secondo l'ordine di graduatoria di fine corso [comma 1, lettera *c*]).

¹⁹ Nell'ambito dei predetti corsi, il numero di assenze è ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi.

²⁰ Restano ferme, per quanto non previsto dalle norme in esame, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica n. 335 e n. 337 del 1982.

²¹ Nell'ambito dei corsi di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di vice commissario della Polizia di Stato, fissato dall'articolo 5-*quater*, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 334 del 2000, il numero di assenze è ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti												
Riduzione da 18 a 12 mesi dei corsi di formazione per la nomina a vice ispettore della Polizia di Stato (bando del 16 marzo 2022, per 563 unità provenienti dalla vita civile) - acquisizione anticipata della qualifica [comma 1, lettera a)]	10,2				10,2				10,2			
Riduzione da 18 a 12 mesi dei corsi di formazione per la nomina a vice ispettore della Polizia di Stato (bando del 16 marzo 2022, per 883 unità provenienti dai ruoli della Polizia di Stato) - acquisizione anticipata della qualifica [comma 1, lettera a)]	1,2				1,2				1,2			
Riduzione da 24 a 12 mesi del corso di formazione per la nomina a vice ispettore della Polizia di Stato (art. 111 del D.M. n. 168 del 2022, per 300 unità provenienti dalla vita civile) - acquisizione anticipata della qualifica [comma 1, lettera a)]		10,9				10,9				10,9		
Possibilità di ridurre da 24 a 12 mesi il corso di formazione per la nomina a vice ispettore della Polizia di Stato (art. 111 del		1,9				1,9				1,9		

D.M. n. 168 del 2022, per 700 unità provenienti dai ruoli della Polizia di Stato) - acquisizione anticipata della qualifica [comma 1, lettera a)]												
Riduzione da 24 a 9 mesi dei corsi di formazione vice ispettore tecnico della Polizia di Stato (art. 119 del D.M. n. 168 del 2022, per 60 unità provenienti dalla vita civile) - acquisizione anticipata della qualifica [comma 1, lettera a)]		2,7				2,7				2,7		
Riduzione da 24 a 9 mesi dei corsi di formazione per la nomina a vice ispettore tecnico della Polizia di Stato (art. 119 del D.M. n. 168 del 2022, per 140 unità provenienti dai ruoli della Polizia di Stato) - acquisizione anticipata della qualifica [comma 1, lettera a)]		0,2				0,2				0,2		
Minori spese correnti												

Riduzione da 18 a 12 mesi dei corsi di formazione per la nomina a vice ispettore della Polizia di Stato (bando del 16 marzo 2022, per complessive 1.446 unità) - risparmio vitto e alloggio [comma 1, lettera a)]	8,5				8,5				8,5			
Possibilità di ridurre da 24 a 12 mesi la durata dei corsi di formazione per la nomina a vice ispettore della Polizia di Stato (art. 111 del D.M. n. 168 del 2022, per 1.000 unità complessive) - risparmio vitto e alloggio [comma 1, lettera a)]		11,8			11,8				11,8			
Possibilità di ridurre da 24 a 9 mesi la durata dei corsi di formazione da avviare entro il 31 dicembre 2026 per la nomina a vice ispettore tecnico della Polizia di Stato (art. 119 del D.M. n. 168 del 2022, per 200 unità complessive) - risparmio vitto e alloggio [comma 1, lettera a)]		2,9			2,9				2,9			
Riduzione di 4 mesi della durata dei corsi di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato - risparmio vitto e alloggio [comma 1, lettera b)]	1,9	0,9			1,9	0,9			1,9	0,9		

Riduzione di 4 mesi della durata dei corsi di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di vice commissario della Polizia di Stato - risparmio vitto e alloggio [comma 1, lettera c)]	1,1	0,6			1,1	0,6			1,1	0,6		
Riduzione di 4 mesi dei corsi di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario tecnico della Polizia di Stato - risparmio vitto e alloggio [comma 1, lettera c)]		0,6				0,6				0,6		
Maggiori entrate tributarie e contributive												
Riduzione da 18 a 12 mesi dei corsi di formazione per la nomina a vice ispettore della Polizia di Stato (bando del 16 marzo 2022, per 563 unità provenienti dalla vita civile) - acquisizione anticipata della qualifica - effetti riflessi [comma 1, lettera a)]					4,9				4,9			
Riduzione da 18 a 12 mesi dei corsi di formazione per la nomina a vice ispettore della Polizia di Stato (bando del 16 marzo 2022, per 883 unità provenienti dai ruoli della Polizia di Stato) - acquisizione anticipata della qualifica - effetti riflessi [comma 1, lettera a)]					0,6				0,6			

Riduzione da 24 a 12 mesi il corso di formazione per la nomina a vice ispettore della Polizia di Stato (art. 111 del D.M. n. 168 del 2022, per 300 unità provenienti dalla vita civile) - acquisizione anticipata della qualifica - effetti riflessi [comma 1, lettera a)]						5,3					5,3	
Riduzione da 24 a 12 mesi il corso di formazione per la nomina a vice ispettore della Polizia di Stato (art. 111 del D.M. n. 168 del 2022, per 700 unità provenienti dai ruoli della Polizia di Stato) - acquisizione anticipata della qualifica - effetti riflessi [comma 1, lettera a)]						0,9					0,9	
Riduzione da 24 a 9 mesi dei corsi di formazione da avviare entro il 31 dicembre 2026 per la nomina a vice ispettore tecnico della Polizia di Stato (art. 119 del D.M. n. 168 del 2022, per 60 unità provenienti dalla vita civile) - acquisizione anticipata della qualifica - effetti riflessi [comma 1, lettera a)]						1,3					1,3	

Possibilità di ridurre da 24 a 9 mesi la durata dei corsi di formazione da avviare entro il 31 dicembre 2026 per la nomina a vice ispettore tecnico della Polizia di Stato (art. 119 del D.M. 9 settembre 2022, n. 168, per 140 unità provenienti dai ruoli della Polizia di Stato) - acquisizione anticipata della qualifica - effetti riflessi [comma 1, lettera a)]						0,1				0,1		
--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--

La **relazione tecnica** segnala che l'articolo in esame, per quanto concerne l'ordinamento della Polizia di Stato, provvede a ridurre la durata dei corsi per vice ispettore e vice ispettore tecnico, commissario, vice commissario e commissario tecnico della Polizia di Stato.

La relazione tecnica precisa che le disposizioni da una parte determinano risparmi di spesa e dall'altro maggiori oneri.

Comma 1, lettera a)

I risparmi sono imputabili a minori spese di "vitto e alloggio" conseguenti la riduzione della durata del corso presso le scuole di formazione. Nel dettaglio, per quel che concerne i corsi da vice ispettore, il comma 1, lettera a) si applica a due procedure concorsuali ben definite.

- 1) La prima procedura, per 1.000 unità, è quella concernente il concorso indetto con il bando del 16 marzo 2022 (ampliato a 1.450 unità con successivo decreto del 16 ottobre 2024), che prevede la frequentazione di un corso di formazione la cui durata, sulla scorta della normativa vigente alla data di pubblicazione del bando, è pari a 18 mesi. Rispetto a tale procedura, quindi, la riduzione della durata del corso consentita risulta nel massimo pari a 6 mesi (la durata del corso non può essere infatti inferiore a 12 mesi). Considerato un costo di 35,20 euro giornalieri pro-capite (per spese di vitto e alloggio), moltiplicato per il numero di vincitori del concorso in argomento, pari a 1.446 unità, moltiplicato per 167 giorni, corrispondenti a 6 mesi lavorativi, (la metà dei 334 giorni dell'anno - ai 365 giorni dell'anno sono sottratti i 31 giorni di agosto, unico mese di chiusura degli Istituti di istruzione) si ottiene un risparmio complessivo massimo di 8.500.166,40 euro.
- 2) La seconda procedura concorsuale si riferisce al concorso per 1.000 unità da bandire ai sensi dell'articolo 111 del D.M. n. 168 del 2022, che prevede che il corso di formazione abbia durata di 2 anni. Ne consegue che la riduzione potrebbe arrivare

fino a un anno di corso (la durata del corso non può essere infatti inferiore a 12 mesi). In tale evenienza, applicando i medesimi criteri di calcolo, su un lasso temporale pari, nel massimo, a 12 mesi, cioè a 334 giorni, il risparmio di spesa per l'anno 2026 risulta pari a 11.756.800 euro.

Per quanto concerne i corsi per allievi vice ispettori tecnici avviati entro il 31 dicembre 2026, invece, premesso che a normativa vigente (articolo 119 del D.M. n. 168 del 2022) la durata è pari a due anni, si prevede una riduzione fino a 15 mesi (corrispondenti a 417 giorni) del corso (la durata del corso non può essere infatti inferiore a 9 mesi). Applicando sempre i summenzionati criteri si avrebbe, al massimo, un risparmio di spesa pari a 2.935.680 euro. Per contro le disposizioni comportano maggiori oneri derivanti dall'anticipata acquisizione delle qualifiche di vice ispettore e di vice ispettore tecnico.

In particolare, per quanto concerne il concorso per 1.000 allievi vice ispettori indetto con il bando del 16 marzo 2022, ampliato a 1.450 unità, tale maggior costo è stato calcolato tenendo conto del numero di vincitori della procedura in argomento, pari a 1.446 unità, di cui 563 provenienti dalla vita civile e 883 provenienti dai ruoli della Polizia di Stato. Per le citate 563 unità il maggior costo, pari a euro 10.181.224,44, è dato dalla differenza tra il trattamento economico connesso alla qualifica di vice ispettore e la paga da allievo vice ispettore per un periodo di 6 mesi. Per quanto concerne, invece, le restanti 883 unità provenienti dai ruoli, che conservano il trattamento economico più favorevole goduto prima dell'inizio del corso (articolo 59 della legge n. 121 del 1981 e articolo 28 della legge n. 668 del 1986), il maggior costo è dato dalla differenza, per un periodo di 6 mesi, tra il trattamento economico connesso alla qualifica di vice ispettore e quello conservato durante il corso. Assumendo che quest'ultimo parametro retributivo medio di riferimento sia pari al trattamento economico connesso alla qualifica di vice sovrintendente (qualifica da considerarsi intermedia tra quella di base – agente – e quella di vice ispettore da conseguire), il maggior costo, riferito alle predette 883 unità, è pari a euro 1.191.785,10.

Con riferimento al concorso per 1.000 allievi vice ispettori ancora da bandire, applicando le medesime previsioni circa la provenienza dei futuri vincitori – circa un terzo, ossia 300 unità dalla vita civile e circa due terzi, ossia 700 unità dai ruoli della Polizia di Stato – e tenuto conto che la riduzione del relativo corso di formazione copre, come detto, un periodo di 12 mesi, il maggior costo nell'anno 2026 è dato, per le 300 unità tratte dalla vita civile, dalla differenza tra il trattamento economico connesso alla qualifica di vice ispettore e la paga da allievo vice ispettore nel citato periodo annuale, che ammonta a euro 10.850.328,00. In merito alle restanti 700 unità provenienti dai ruoli, il maggior costo nel medesimo arco temporale di un anno, adottando sempre come parametro retributivo medio di riferimento il trattamento economico connesso alla qualifica di vice sovrintendente, è pari a euro 1.889.580,00.

Infine, per quanto concerne gli allievi vice ispettori tecnici, posto che si prevede nel prossimo futuro l'assunzione di circa 200 unità, considerato che la legislazione di settore (articolo 25-*bis*, comma 2, d.P.R. n. 337 del 1982) prevede per l'accesso a tale qualifica una riserva di posti in favore dei candidati già appartenenti al ruolo dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato, tenuto, inoltre, conto che i dati relativi agli ultimi concorsi espletati evidenziano che circa il 70% dei vincitori proviene dai ruoli si è stimato che 140 unità su un totale di 200 proverranno dai ruoli ed i restanti dalla vita civile.

Ciò premesso, il maggior costo, per le 60 unità anzidette, è pari a euro 2.712.582,00, ossia la differenza tra il trattamento economico connesso alla qualifica di vice ispettore tecnico e la paga da allievo vice ispettore tecnico nel periodo di 15 mesi di riduzione del corso di formazione mentre per le restanti 140 unità, il maggior costo deriva dalla differenza tra il trattamento economico connesso alla qualifica di vice ispettore tecnico e quello connesso alla qualifica di sovrintendente tecnico, assunta come parametro retributivo medio di riferimento in quanto qualifica intermedia del ruolo dei sovrintendenti tecnici, e ammonta a euro 230.685,00.

Comma 1, lettera b)

Le disposizioni prevedono la riduzione del corso per commissari (da 16 a 12 mesi) determinando, pertanto, un risparmio di spesa. Nello specifico, considerata una spesa pro-capite di vitto e alloggio pari a 41,86 euro giornalieri, una riduzione del corso di 4 mesi e tenuto conto, altresì, del previsto svolgimento di corsi di formazione per 400 commissari nell'anno 2025 e 200 nell'anno 2026, per un totale di circa 600 unità, il risparmio di spesa complessivo sarà pari a euro 1.858.584,00 nell'anno 2025 e a euro 929.292,00 nell'anno 2026.

Si precisa, inoltre, che la misura non comporta alcuna accelerazione nella progressione in carriera dei relativi funzionari frequentatori, e, pertanto, non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La neutralità finanziaria deriva dal fatto che la deroga introdotta dalle disposizioni in esame, riduce la durata del corso di formazione ma non modifica il tempo complessivo di permanenza nella qualifica di commissario richiesto per la promozione a commissario capo²².

La relazione tecnica evidenzia, inoltre, che all'articolo 2-*bis*, comma 6, del decreto-legge n.198 del 2022, che, limitatamente a quattro corsi per commissari (112°, 113°, 114° e 115°), ha già ridotto la durata del relativo periodo formativo da due anni a sedici mesi, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. Infatti, viene previsto che, ultimati i dodici mesi di formazione, i frequentatori svolgono, sempre con la qualifica di commissario, un tirocinio operativo della durata di ulteriori dodici

²² Si ricorda che a legislazione vigente il corso di formazione è pari a due anni ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 334 del 2000.

mesi (anziché di 8 mesi), solo al termine del quale si consegue la promozione a commissario capo.

In sintesi, i frequentatori del 113°, 114° e 115° corso permangono anch'essi nella qualifica di commissario per due anni, di cui un anno di corso e un anno di tirocinio operativo anziché sedici mesi di corso e otto di tirocinio, come attualmente previsto dall'articolo 2-*bis*, comma 6, del decreto-legge n.198 del 2022.

Comma 1, lettera c)

Le norme prevedono la contrazione della durata dei seguenti corsi di formazione.

- 1) Riduzione del corso da un anno a otto mesi riferito al concorso interno per vice commissario di cui all'articolo 5-*ter* del decreto legislativo n. 334 del 2020. Ipotizzando che il volume assunzionale sia di 240 unità nel 2025 e 120 unità nel 2026, per un totale di 360 unità, e applicando i sopraindicati criteri di calcolo, la riduzione di quattro mesi del corso per vice commissario comporta un risparmio di spesa pari a euro 1.115.150,40 nell'anno 2025 e a euro 557.575,20 nell'anno 2026
- 2) Riduzione del corso da un anno a otto mesi per l'accesso alla qualifica di commissario tecnico della Polizia di Stato (in deroga all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000 che stabilisce che la durata del corso di formazione sia di un anno e che la promozione a commissario avvenga dopo due anni di permanenza nella qualifica di vice commissario, comprensivi dei dodici mesi di corso). Dunque anche in tal caso, non si realizza alcuna accelerazione di carriera, né di conseguenza si hanno maggiori oneri, poiché le norme, pur riducendo il periodo formativo da dodici a otto mesi, lasciano inalterato il periodo di permanenza nella qualifica di vice commissario. In conclusione, prevedendo per l'anno 2026 l'assunzione di circa 130 unità di commissari tecnici e applicando i sopraindicati criteri di calcolo, si stima un risparmio di spesa pari a 604.039,80 euro.

Quindi, si ritiene, stante quanto sopra riportato, che le norme in esame non incidono sulle tempistiche di progressione in carriera dei funzionari e dei funzionari tecnici di Polizia delineate dal decreto legislativo n. 334 del 2000, ed è inidonea a produrre oneri a carico del bilancio dello Stato. Infatti, la *ratio* della misura non è quella di agevolare l'accesso dei commissari, dei vice commissari e dei commissari tecnici alle qualifiche superiori delle rispettive carriere, bensì quella di anticipare i tempi di assegnazione dei frequentatori dei corsi di formazione per funzionari alle sedi di servizio, per esigenze di funzionalità degli Uffici della Polizia di Stato.

Dunque in sintesi, le norme (come riportato nelle tabelle sottostanti) comportano:

- nell'anno 2025, risparmi di spesa per euro 11.473.900,80, a fronte di maggiori spese per euro 11.373.009,54, con un saldo pari a euro 100.891,26 di risparmi di spesa;

- nell'anno 2026, risparmi di spesa per euro 16.783.387,00, a fronte di maggiori spese per euro 15.683.175,00, con un saldo pari a euro 1.100.212,00 di risparmi di spesa.

Costi pro-capite giornalieri e mensili (euro)	
Costo al giorno di vitto alloggio x 1 frequentatore corso vice ispettore	35,20
Costo al giorno di vitto alloggio x 1 frequentatore corso funzionari	41,86
Costo unitario mensile allievo vice ispettore	1.590,45
Costo unitario mensile vice ispettore	4.604,43
Costo unitario mensile sovrintendente tecnico	4.494,58
Costo unitario mensile vice sovrintendente	4.379,48

Scheda costi - risparmi anno 2025 (euro)		
Concorso 1446 allievi vice ispettori (riduzione 6 mesi su 18 previsti)		
Costi per 563 unità provenienti dalla vita civile		
	a) 6 mesi allievo vice ispettore	5.372.540,10
	b) 6 mesi vice ispettore	15.553.764,54
	(b-a) oneri da sostenere	10.181.224,44
Costi per 883 unità provenienti dai ruoli della Polizia di Stato		
	a) costo 6 mesi allievo vice ispettore (tratt. ec. vice sovrintendente)	23.202.485,04
	b) costo 6 mesi vice ispettore	24.394.270,14
	oneri da sostenere (b-a)	1.191.785,10
Risparmi di spesa per vitto e alloggio derivanti dalla riduzione della durata dei corsi di formazione		
	Calcolato su 167 giorni di frequenza a scuola	8.500.166,40
Corsi per 400 commissari (riduzione di 4 mesi di corso su 16 previsti)		
Risparmi di spesa per vitto e alloggio derivanti dalla riduzione della durata dei corsi di formazione		
	Calcolato su 111 giorni di frequenza a scuola	1.858.584,00
Corsi per 240 vice commissari (riduzione di 4 mesi di corso su 12 previsti)		

Risparmi di spesa per vitto e alloggio derivanti dalla riduzione della durata dei corsi di formazione		
	Calcolato su 111 giorni di frequenza a scuola	1.115.150,40
	TOTALE RISPARMI	11.473.900,80
	TOTALE ONERI	11.373.009,54
	DIFFERENZA	100.891,26

Scheda costi - risparmi anno 2026 (euro)		
Concorso per 1000 allievi vice ispettori da bandire anno 2026 (riduzione 12 mesi su 24 previsti)		
Costi per 300 unità provenienti dalla vita civile		
	a) 12 mesi allievo vice ispettore	5.725.620,00
	b) 12 mesi vice ispettore	16.575.948,00
	(b-a) oneri da sostenere	10.850.328,00
Costi per 700 unità provenienti dai ruoli della Polizia di Stato		
	a) costo 12 mesi allievo vice ispettore (tratt. ec. vice sovrintendente)	36.787.632,00
	b) costo 12 mesi vice ispettore	38.677.212,00
	oneri da sostenere (b-a)	1.889.580,00
Risparmi di spesa per vitto e alloggio derivanti dalla riduzione della durata dei corsi di formazione		
	Calcolato su 167 giorni di frequenza a scuola	11.756.800,00
Corsi per 200 allievi vice ispettori tecnici (riduzione di 15 mesi di corso su 24 previsti)		
Costi per 60 unità provenienti dalla vita civile (30%)		
	a) costo 15 mesi allievo vice ispettore tecnico	1.431.405,00
	b) costo 15 mesi vice ispettore tecnico	4.143.987,00
	oneri da sostenere (b-a)	2.712.582,00
Costi per 140 unità provenienti dai ruoli della Polizia di Stato (70%)		

	a) costo 15 mesi allievo vice ispettore tecnico (tratt. ec. vice sovrintendente tecnico)	9.438.618,00
	b) costo 15 mesi vice ispettore tecnico	9.669.303,00
	oneri da sostenere (b-a)	230.685,00
Risparmi di spesa per vitto e alloggio derivanti dalla riduzione della durata dei corsi di formazione		
	Calcolato su 417 giorni di frequenza a scuola	2.935.680,00
Corsi per 200 commissari (riduzione di 4 mesi di corso su 16 previsti)		
Risparmi di spesa per vitto e alloggio derivanti dalla riduzione della durata dei corsi di formazione		
	Calcolato su 111 giorni di frequenza a scuola	929.292,00
Corsi per 120 vice commissari (riduzione di 4 mesi di corso su 12 previsti)		
Risparmi di spesa per vitto e alloggio derivanti dalla riduzione della durata dei corsi di formazione		
	Calcolato su 111 giorni di frequenza a scuola	557.575,20
Corsi per 130 commissari tecnici (riduzione di 4 mesi di corso su 12 previsti)		
Risparmi di spesa per vitto e alloggio derivanti dalla riduzione della durata dei corsi di formazione		
	Calcolato su 111 giorni di frequenza a scuola	604.039,80
	TOTALE RISPARMI	16.783.387,00
	TOTALE ONERI	15.683.175,00
	DIFFERENZA	1.100.212,00

Per ulteriori dettagli sulle voci considerate nel computo dei costi pro-capite con cui sono stati determinati successivamente i risparmi di spesa si rimanda alla medesima relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, inserite durante l'esame al Senato, modificando l'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 198 del 2022, stabiliscono la riduzione della durata dei corsi di formazione previsti per taluni concorsi della Polizia di Stato per specifiche qualifiche (vice ispettore, vice ispettore tecnico, commissario, vice commissario e commissario tecnico).

In relazione alle disposizioni in esame, la relazione tecnica, fornendo dati ed elementi di dettaglio, evidenzia come la riduzione dei corsi di formazione comporti nel complesso un effetto positivo sui saldi di finanza pubblica poiché, da un lato, i risparmi di spesa per vitto e alloggio sono superiori ai maggiori oneri dovuti all'acquisizione anticipata della qualifica che si verifica in alcuni casi, dall'altro, non si registra alcun effetto di accelerazione delle carriere.

Tutto ciò considerato, non si formulano osservazioni tenuto conto degli elementi e dei dati forniti dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 5

Disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione dell'Arma dei carabinieri

La norma reca modifiche al decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare-COM) concernenti l'ordinamento e l'organizzazione dell'Arma dei Carabinieri. In particolare la norma prevede:

- la sostituzione con un nuovo testo della lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 174 del COM che nel testo vigente articola l'organizzazione mobile e speciale dell'Arma dei carabinieri in due distinti Comandi (Comando unità mobili e Comando unità specializzate) ciascuno retto da un generale di corpo d'armata, che esercita funzioni di alta direzione, coordinamento e controllo nei confronti dei comandi dipendenti. Il nuovo testo dispone l'accorpamento delle suddette strutture nell'unica posizione del "Comando unità mobili e specializzate" retta da un unico generale di corpo d'armata [comma 1, lettera *a*]);
- la novella del comma 1, lettera *a*) dell'articolo 830, del COM, prevedendo che il comando del contingente per la Banca d'Italia dell'Arma dei carabinieri possa essere retto, oltre che da un generale di brigata, come previsto nell'assetto vigente, alternativamente anche da un generale di divisione (comma 2).

L'articolo 830 del COM disciplina la costituzione di un contingente di carabinieri, nel numero massimo di 1.000 unità, per l'esecuzione di speciali servizi di vigilanza e scorta di valori della Banca d'Italia. Il predetto contingente è determinato, tra l'altro in n. 1 generali di brigata [comma 1, lettera *a*]). Tale contingente è

posto in soprannumero all'organico dell'Arma dei carabinieri e il suo impiego è disciplinato mediante apposito accordo tecnico stipulato tra il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e la Banca d'Italia (comma 2). Gli assegni, le competenze accessorie e le indennità comunque spettanti al personale effettivamente impiegato nel suddetto limite massimo, nonché ogni altro elemento di onere connesso al servizio di vigilanza e scorta valori, sono a carico della Banca d'Italia (comma 3);

Viene, altresì, introdotto il comma 4-*bis* all'articolo 13 del decreto legislativo n. 177 del 2016 al fine di prevedere che sul conto corrente fruttifero acceso presso Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi dell'articolo 124 del RD n. 3267 del 1923 (sul quale ai sensi della richiamata disposizione il Ministero dell'economia versa annualmente tutti i fondi stanziati nel suo bilancio per il servizio forestale con l'eccezione di quelli relativi alle spese di personale), affluiscano le somme rimborsate dall'Agenzia delle entrate, quale credito IVA maturato dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, nell'ambito della gestione delle riserve naturali a esso affidate. Tale disposizione si applica alle somme da rimborsare anche se relative a periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione (comma 3).

Si evidenzia che la lettera b) del comma 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 177 del 2019 autorizza il Ministro dell'economia a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. a valere sulle somme già di pertinenza del Corpo forestale dello Stato e detenute dalla Cassa medesima, individuate d'intesa con il Ministero dell'economia.

È infine disposta la modifica della disciplina della ripartizione delle risorse del fondo per le esigenze del centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati del Comando unità forestali dell'Arma dei carabinieri che, in base al testo vigente del comma 663 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, viene disposta annualmente, con decreto interministeriale, in relazione alle attività da svolgere nell'anno di riferimento. La novella elimina il riferimento alla cadenza annuale della suddetta ripartizione (comma 4).

Si rammenta che i commi da 663 a 665 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022 hanno disposto l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della difesa di un fondo da ripartire per le esigenze del Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati del Comando unità forestali dell'Arma dei carabinieri, con una dotazione pari a euro 2.650.000 annui, a decorrere dal 2023 (comma 663).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto dell'articolo e precisa quanto segue:

- il comma 1, possiede natura ordinamentale e non implica alcun onere. La relativa previsione viene realizzata a invarianza di pianta organica e di risorse strumentali. Questa è in linea con l'esigenza di garantire il buon andamento della Pubblica Amministrazione, realizzando un efficiente impiego delle citate risorse;

- il comma 2, non implica alcun onere, venendo realizzata ad invarianza di pianta organica e di risorse strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, intervenendo esclusivamente sull'impiego dei generali di divisione, i cui volumi organici complessivi nei distinti gradi rimangono invariati, in forza di quanto disposto dai vigenti articoli 823, 1226-*bis* e 2211-*bis* del COM. La previsione è in linea con l'esigenza di garantire il buon andamento della Pubblica Amministrazione, realizzando un efficiente impiego della citata risorsa, così come indicato nella relazione illustrativa, con conseguenti positive ricadute in termini di impiego dei fondi dedicati. Viene, altresì, evidenziato che la medesima disposizione ha ricevuto il preventivo benestare del Governatore della Banca d'Italia;
- il comma 3, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione tecnica precisa, inoltre, che la disposizione riguarda le attività di rimborso dall'Agenzia delle Entrate del credito IVA maturato dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, nell'ambito della gestione delle riserve naturali a esso affidate. La disposizione in esame consente di far affluire sul conto corrente fruttifero acceso presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A., di cui all'articolo 124 del RD n. 3267 del 1923, le somme espressamente richiamate dall'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo n. 177 del 2016 annualmente maturate a titolo di IVA a credito nell'ambito delle attività di tutela e salvaguardia delle riserve naturali e di gestione degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversità, già affidate al Corpo Forestale dello Stato dall'articolo 2, lettera *g*), della legge n. 36 del 2024, e ora attribuita all'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera *l*) del decreto legislativo n. 177 del 2016 (attraverso il Comando carabinieri per la tutela della biodiversità, da cui dipendono i Reparti carabinieri biodiversità, i collegati Centri nazionali e Nuclei). Viene, altresì, precisato che il Comando carabinieri per la tutela della biodiversità (già Ufficio per la biodiversità), per l'assolvimento di attività privatistiche e commerciali è titolare di una Partita IVA al fine di provvedere a tutte le attività di gestione delle aree protette e allo sviluppo e salvaguardia del patrimonio naturalistico di pertinenza, alla conservazione della fauna selvatica, all'allevamento di animali di razze reliquie per la conservazione della biodiversità e alla divulgazione ambientale. Tale gestione comporta anche l'alienazione di beni regolarmente fatturata e il debito IVA viene versato direttamente in entrata dall'acquirente, mentre i crediti IVA maturati in conseguenza degli acquisti [effettuati per finalità di natura commerciale (non istituzionale), correlata all'esercizio delle attività di gestione delle foreste demaniali], non sono stati, in passato, recuperati dall'ex Corpo forestale dello Stato determinando un credito d'imposta. Le somme derivanti dalla proposta di modifica sono riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia ai pertinenti programmi dello Stato di previsione del Ministero della difesa, per il raggiungimento delle finalità di prevenzione e repressione degli incendi boschivi, monitoraggio e protezione dell'ambiente, tutela delle foreste, della biodiversità vegetale e animale, delle riserve naturali statali, dei parchi nazionali statali e delle specie protette, nell'ambito delle correlate funzioni attribuite all'Arma dei carabinieri, dall' articolo 7, comma 2 del citato decreto legislativo. In linea con l'attuale procedura, il trasferimento dei fondi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. al bilancio dell'Arma dei carabinieri viene attivato con richiesta di versamento sul capitolo 2368 "Entrate eventuali e diverse del Ministero

dell'economia e delle finanze" - articolo 7 "Somme da riassegnare alla spesa in base a specifiche disposizioni" e successiva richiesta di riassegnazione sui pertinenti capitoli di bilancio della missione 18.17 "Sviluppo sostenibile per la tutela del territorio e dell'ambiente;

- Il comma 4, non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione tecnica, a titolo esemplificativo, per quanto concerne i costi per la realizzazione e la gestione del Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati, con riferimento agli adeguamenti strutturali, di mezzi, materiali e attrezzature, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture, nonché a missioni e straordinario, riporta in una tabella [per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica (la relazione tecnica originale e quella di passaggio in tal caso coincidono, non essendo intervenute modifiche alla norma in esame durante l'esame al Senato)] le connesse voci, esemplificative delle esigenze del Centro, fermo restando che le eventuali rimodulazioni dovranno essere effettuate con il decreto interministeriale in riferimento.

Il **Governo**, nel corso dell'esame in prima lettura al Senato²³, con riguardo al comma 3 ha confermato che la tempestiva riassegnazione da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. sul capitolo 2368 "Entrate eventuali e diverse del Ministero dell'economia e delle finanze" - articolo 7 "Somme da riassegnare alla spesa in base a specifiche disposizioni" per la successiva riassegnazione sui pertinenti capitoli di bilancio della missione 18.17 "Sviluppo sostenibile per la tutela del territorio e dell'ambiente" non determina impatto sul fabbisogno di cassa del settore statale.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che l'articolo in esame (comma 1) prevede l'unificazione del Comando unità mobili e del Comando unità specializzate dell'Arma dei carabinieri, ponendo la nuova struttura di Vertice unificata (denominata "Comando unità mobili e specializzate") alle dipendenze di un unico generale di corpo d'armata; ciò a fronte dei due generali di corpo d'armata previsti nell'assetto vigente. Al riguardo non si formulano osservazioni considerato che, come precisato dalla relazione tecnica a conferma della neutralità finanziaria della disposizione, siffatta prescrizione viene realizzata a invarianza di pianta organica e di risorse strumentali.

Si segnala che la struttura con un unico Comando era già prevista prima delle modifiche introdotte alla disciplina allora vigente dal decreto-legge n. 50 del 2022 (cosiddetto decreto Aiuti). Le modifiche inserite dall'articolo 51, comma 8-*bis*, lettera *a*), del menzionato decreto, con la previsione dei due Comandi corrispondenti a quelli ora vigenti, furono per altro considerate, dalla relazione tecnica di passaggio, non

²³ Nella Nota di risposta alle osservazioni formulate depositata in 5ª Commissione al Senato. Cfr. Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 234 del 30 aprile 2024.

implicanti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in ragione del fatto che venivano realizzate a invarianza di pianta organica e di risorse strumentali²⁴.

Viene, altresì, disposto che il Comando dell'Arma dei carabinieri per la Banca d'Italia possa essere retto, indifferentemente, da un generale di divisione ovvero da un generale di brigata (come già previsto nell'assetto vigente) (comma 2). Al riguardo, la relazione tecnica riferisce la neutralità finanziaria della disposizione, evidenziando che questa viene realizzata a invarianza di pianta organica e delle risorse strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, intervenendo esclusivamente sull'impiego dei generali di divisione, i cui volumi organici complessivi nei distinti gradi rimangono invariati, rispetto a quanto previsto nell'assetto vigente.

Al riguardo, pur prendendo atto di quanto testé evidenziato dalla relazione tecnica, andrebbe acquisito un chiarimento da parte del Governo, al fine di escludere nuovi o maggiori oneri derivanti da eventuali alterazioni degli assetti organici vigenti che potrebbero determinarsi, in ragione del fatto che, in base al comma 2 dell'articolo 830 del COM, il contingente in riferimento, ivi compreso il suo vertice, è posto in soprannumero rispetto all'organico dell'Arma dei carabinieri.

Inoltre, è previsto (comma 3) che sul conto corrente fruttifero acceso presso Cassa depositi e prestiti S.p.A. – sul quale, ai sensi dell'articolo 124 del regio decreto n. 3267 del 1923, il Ministero dell'economia e delle finanze versa annualmente tutti i fondi stanziati nel suo bilancio per lo svolgimento del servizio forestale con l'eccezione di quelli relativi alle spese di personale – affluiscono le somme rimborsate dall'Agenzia delle entrate, quale credito IVA maturato dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, nell'ambito della gestione delle riserve naturali allo stesso affidate.

In proposito, da un lato, la relazione tecnica afferma la neutralità finanziaria della previsione, dall'altro, il Governo, nel corso l'esame al Senato, ha rilevato che la tempestiva riassegnazione da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. al bilancio dello Stato delle risorse in argomento, consentita dalla norma, non determina impatto sul fabbisogno di cassa del settore statale.

²⁴ Cfr. AC 3614, AS 2668.

Ciò stante, non si hanno osservazioni da formulare.

È infine prevista (comma 4) la modifica della disciplina della ripartizione delle risorse del fondo per le esigenze del centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati del Comando unità forestali dell'Arma dei carabinieri che, in base al testo vigente del comma 663 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, viene disposta annualmente, con decreto interministeriale, in relazione alle attività da svolgere nell'anno di riferimento. La novella elimina il riferimento alla cadenza annuale della suddetta ripartizione.

Al riguardo, pur concordando con la neutralità finanziaria della norma certificata dalla relazione tecnica, andrebbe, peraltro chiarita l'effettiva *ratio* applicativa della disposizione, posto che dal tenore letterale della stessa, come risultante dalla disposta novella, non appare evidente la cadenza temporale entro la quale provvedere alla ripartizione delle risorse del fondo mediante il suddetto decreto interministeriale.

ARTICOLO 6

Disposizioni in materia di personale del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale

Si rammenta che, come già evidenziato in premessa (cfr. *supra*), il contenuto dell'**articolo 6** corrisponde a quello indicato nel parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espresso dalla 5ª Commissione del Senato in relazione al testo all'esame dell'Assemblea (1053-A). Si evidenzia che, rispetto alla versione originaria della norma, introdotta nel corso dell'esame in Commissione, nella nuova formulazione indicata nel parere sono stati altresì variati gli importi delle spese autorizzate al **comma 3** nonché quelli del dispositivo di copertura di cui al **comma 4**, eliminando, inoltre, i riferimenti all'annualità 2024. Si evidenzia, peraltro, che il riferimento a tale annualità è stato mantenuto al **comma 4** del testo proposto nell'ambito del rinvio al "bilancio triennale 2024-2026". Sul punto la relazione tecnica (cfr. *infra*) riferisce che per ragioni di economicità procedurale, dato che il provvedimento in esame è stato già approvato da un ramo del Parlamento, ai fini dell'attuazione dell'articolo in esame, il triennio di riferimento è da intendersi 2025-2027.

La norma, introdotta al Senato, novella l'articolo 827, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare – COM) che, nel testo vigente, prevede la costituzione di un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 128 unità, da collocare in soprannumero rispetto all'organico per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, elencandone la suddivisione per ruoli. In

particolare la novella incrementa tale contingente di 40 unità (portandolo da 128 a 168) (comma 1, lettera *a*) secondo la seguente ripartizione tra i ruoli del medesimo Comando:

- tenenti colonnelli, incremento di 8 unità (dalle 2 vigenti a 10) [comma 1, lettera *b*];
- ufficiali inferiori, riduzione di 5 unità (dalle 21 vigenti a 16) [comma 1, lettera *c*];
- ispettori, incremento di 22 unità (dalle 22 vigenti a 44) [comma 1, lettera *d*];
- sovrintendenti, incremento di 5 unità (dalle 28 vigenti a 33) [comma 1, lettera *e*];
- appuntati e carabinieri, incremento di 10 unità (dalle 53 vigenti a 63) [comma 1, lettera *f*].

Viene, quindi, autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 32 unità, ripartite tra 22 unità del ruolo ispettori e 10 unità del ruolo appuntati e carabinieri. Tali assunzioni decorrono dal 1° gennaio 2025 e sono disposte in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente²⁵ (comma 2).

Non sono considerate tra le suddette assunzioni straordinarie quelle relative agli ufficiali e ai sovrintendenti, i cui organici, per effetto del comma 1, sono stati incrementati rispettivamente di 3 unità (incremento di 8 tenenti colonnelli e riduzione di 5 ufficiali inferiori) e di 5 unità.

Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 1.965.226 per il 2025, euro 2.353.446 per il 2026, euro 2.599.687 per il 2027, euro 2.764.932 per il 2028, euro 2.777.367 per il 2029, euro 2.808.028 per il 2030, euro 2.835.960 per ciascuno degli anni 2031 e 2032, euro 2.863.893 per il 2033, euro 2.871.525 per il 2034 ed euro 2.942.577 annui a decorrere dal 2035. Per le spese di funzionamento, comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa complessiva di euro 92.000 per il 2025, euro 43.400 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 ed euro 28.000 annui a decorrere dal 2028 (comma 3).

Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a euro 2.057.226 per il 2025, a euro 2.396.846 per il 2026, a euro 2.643.087 per il 2027, a euro 2.792.932 per il 2028, a euro 2.805.367 per il 2029, a euro 2.836.028 per il 2030, a euro 2.863.960 per ciascuno degli anni 2031 e 2032, a euro 2.891.893 per il 2033, a euro 2.899.525 per il 2034 e a euro 2.970.577 annui a decorrere dal 2035, si provvede, quanto a 2.057.226 euro per il 2025 e 2.970.577 annui a decorrere dal 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024- 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero della cultura (comma 4).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

²⁵ Per espressa disposizione della norma, resta fermo, altresì, quanto previsto dall'articolo 703 del COM che individua, con riguardo, tra l'altro, ai concorsi per l'accesso alle carriere iniziali dell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti (nonché i requisiti) per i volontari in ferma prefissata, in servizio o in congedo.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti												
Incremento di 40 unità dotazioni organiche Comando CC tutela patrimonio culturale e assunzione di massimo 32 unità (comma 3)	2,0	2,4	2,6	2,8	2,0	2,4	2,6	2,8	2,0	2,4	2,6	2,8
Incremento di 40 unità dotazioni organiche Comando CC tutela patrimonio culturale e assunzione di massimo 32 unità – spese funzionamento (comma 3)	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Maggiori entrate tributarie e contributive												
Incremento di 40 unità dotazioni organiche del Comando CC tutela patrimonio culturale e assunzione di massimo di 32 unità – effetti riflessi (comma 3)					1,0	1,1	1,3	1,3	1,0	1,1	1,3	1,3
Minori spese correnti												
Riduzione Tab. A Min. Cultura (comma 4)	2,1	3,0	3,0	3,0	2,1	3,0	3,0	3,0	2,1	3,0	3,0	3,0

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e riporta in delle tabelle il cui contenuto viene sintetizzato a seguire l'impatto finanziario complessivo della disposizione con l'illustrazione dei relativi dati e parametri di quantificazione.

(euro)

Assunzioni Straordinarie	Ruolo	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
A	22 Ispettori.	731.894	1.004.774	1.223.083	1.388.327	1.372.830	1.372.830	1.372.830	1.372.830	1.372.830	1.372.830	1.418.621
B	10 Car/App	343.829	459.169	459.169	459.169	459.169	489.829	489.829	489.829	489.829	489.829	494.788
C=(A+B)	Tot. Oneri Ispettori e Car/app	1.075.722	1.463.942	1.682.251	1.847.496	1.831.998	1.862.658	1.862.658	1.862.658	1.862.658	1.870.290	1.913.409
D	Funzionamento	86.400	37.800	37.800	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
E=(C+D)	Oneri Assunzioni straordinarie	1.162.122	1.501.742	1.720.051	1.869.896	1.854.398	1.885.058	1.885.058	1.885.058	1.885.058	1.885.058	1.892.690
Ufficiali												
F	8 ten. Col.	1.030.455	1.030.455	1.058.388	1.058.388	1.086.321	1.086.321	1.114.254	1.114.254	1.142.186	1.142.186	1.170.119
G	-5 Ufficiali inferiori	450.972	450.972	450.972	450.972	450.972	450.972	450.972	450.972	450.972	450.972	450.972
H=(F-G)	Tot. Oneri Ufficiali	579.484	579.484	607.416	607.416	635.349	635.349	663.282	663.282	691.215	691.215	719.147
I	Funzionamento	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
L=(H+I)	Oneri 3 ten. Col.	581.584	581.584	609.516	609.516	637.449	637.449	665.382	665.382	693.315	693.315	721.247
Brigadieri												
M	5 Capo QS	310.020	310.020	310.020	310.020	310.020	310.020	310.020	310.020	310.020	310.020	310.020
N	Funzionamento	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
O=(M+N)	Oneri 5 Brigadieri	313.520	313.520	313.520	313.520	313.520	313.520	313.520	313.520	313.520	313.520	313.520
P=(C+H+M)	Totale oneri personale	1.965.226	2.353.446	2.599.687	2.764.932	2.777.367	2.808.028	2.835.960	2.835.960	2.863.893	2.871.525	2.942.577
Q=(D+I+N)	Totale oneri funzionamento	92.000	43.400	43.400	28.000							
R=(P+Q)	Oneri totali	2.057.226	2.396.846	2.643.087	2.792.932	2.805.367	2.836.028	2.863.960	2.863.960	2.891.893	2.899.525	2.970.577

La relazione tecnica precisa che gli oneri sono stati calcolati tenendo conto, per il periodo d'interesse e per ciascun ruolo, delle varie componenti del trattamento economico fondamentale da riconoscere agli allievi durante il corso di formazione (i quali non percepiscono, per la durata del percorso addestrativo, compensi accessori, sia sotto forma di straordinario sia di FESI²⁶), del trattamento fisso e accessorio spettante al personale immesso in servizio e delle spese di funzionamento. Nello specifico, la quantificazione degli oneri tiene conto:

1. della disciplina degli avanzamenti prevista dal combinato disposto agli articoli 783 e 1311 del COM per i ruoli base e l'articolo 771, comma 2, del medesimo Codice per gli ispettori;
2. del trattamento economico dei dirigenti, il quale è stato calcolato considerando:
 - per la parte fissa e per la quota accessoria dello straordinario, i valori tabellari e del conto annuale 2022 adeguati all'incremento ISTAT +0,98% (come da DPCM 8 gennaio 2024) rimodulati sulla base all'adeguamento ISTAT 2024 previsto dal DPCM 23 luglio 2024 (+4,80%);
 - per la quota accessoria, cd. Fondino, il valore medio ricavato dal conto annuale 2022;
3. del trattamento economico del personale contrattualizzato (da Carabiniere a Capitano), il quale è stato calcolato considerando:
 - per la parte fissa, i valori tabellari derivanti dal DPR n. 57/2022, incrementati del 5,78% (valore medio dei miglioramenti che saranno accordati nel rinnovo contrattuale del triennio 2022-2024);
 - per la quota accessoria, il valore medio ricavato dal conto annuale 2022 incrementato, solo per lo straordinario, del 5,78% (valore medio dei miglioramenti che saranno accordati nel rinnovo contrattuale del triennio 2022-2024);
4. delle spese di funzionamento pro-capite, consistenti negli oneri di:
 - vestiario (800,00 euro) e di armamento/equipaggiamento individuale (500,00 euro) solo nell'anno di arruolamento;
 - formazione (700,00 euro): imputati solo il primo anno di formazione per i Carabinieri e Brigadieri; anche per il secondo e terzo anno di corso per i Marescialli;
 - vitto, stimato in 700,00 euro su base annua (dato ricavato dal conto annuale 2022).

Con riguardo ad ogni singolo intervento, la relazione tecnica rappresenta che il dispositivo normativo, comporta oneri finanziari, connessi limitatamente alla categoria degli ufficiali, a partire dal 1° gennaio 2025, con la previsione di un incremento di n. 8 tenenti colonnelli (parametrata, a scopo prudenziale, al grado di tenente colonnello +23 anni, in quanto posizione economica più onerosa relativa al grado di tenente colonnello), portando il complessivo da n. 2 a n. 10 unità, con un onere complessivo quantificato in euro 1.030.455 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, euro 1.058.388 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, euro 1.086.321 per gli anni 2029 e 2030, euro 1.114.253 per gli anni 2031 e 2032, euro 1.142.186 per gli anni 2033 e 2034, euro 1.170.119 annui a decorrere dal 2035. Viene, inoltre,

²⁶ Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali.

disposto un decremento di n. 5 ufficiali inferiori (parametrato al grado di Capitano + 10 anni, che rappresenta la posizione economica massima, sulla quale sono stati calcolati gli oneri per gli ufficiali inferiori, in relazione all'attuale contingente extra-organico di quel reparto e sulla quale, di conseguenza, è stata parametrata la spesa massima sostenibile – ad oggi - dal dicastero della cultura), portando il complessivo da n. 21 a n. 16 unità, con un complessivo risparmio di spesa quantificato in euro 450.972 a decorrere dal 2025. Sul punto la relazione tecnica precisa, inoltre, che il citato decremento di n. 5 ufficiali inferiori nell'ambito del contingente extra-organico, non determina criticità, sussistendo una correlata vacanza organica nel grado di capitano. Da ciò emergerebbe un differenziale di spesa (derivante dalla differenza tra gli oneri per l'incremento dei tenenti colonnelli e il risparmio di spesa derivante dal decremento degli ufficiali inferiori), che implica un onere complessivo, per la sola categoria degli ufficiali, pari a euro 579.484 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, euro 607.416 per gli anni 2027 e 2028, euro 635.349 per gli anni 2029, e 2030, euro 663.282 per gli anni 2031 e 2032, euro 691.215 per gli anni 2033 e 2034, euro 719.147 annui a decorrere dal 2035, cui si provvede, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura (come descritto al comma 4). La relazione tecnica precisa che per ragioni di economicità procedurale, dato che il provvedimento in esame è stato già approvato da un ramo del Parlamento, ai fini dell'attuazione dell'articolo in esame, il triennio di riferimento è da intendersi 2025-2027.

Si precisa, altresì, che l'incremento di posizioni extra organico nel grado di tenente colonnello, determinerà esclusivamente la possibilità di impiego di tale categoria di personale (già in servizio e tratto dai ruoli organici dell'Arma) nell'ambito del contingente “extra-organico”, senza comportare un correlato incremento delle promozioni interne al grado di tenente colonnello.

Relativamente all'incremento dei 5 Brigadieri, a partire dal 1° gennaio 2025 sono stati considerati gli oneri di trattamento economico del medesimo ruolo, prendendo a riferimento i valori stipendiali e dell'accessorio del Brigadiere Capo Q.S., come definiti dal DPR n. 57 del 2022 per il trattamento economico fisso, mentre l'accessorio è stato ricavato dal conto annuale 2022, il tutto incrementato del 5,78%.

La relazione tecnica precisa, inoltre, che trattandosi di un aumento delle posizioni “extra-organiche” relative alla categoria dei Brigadieri, le stesse verranno alimentate mediante il trasferimento di personale, già in servizio, tratto dalle posizioni “organiche” dell'Arma (calcolando, prudenzialmente, che si tratti di 5 unità di personale con il grado Brigadiere Capo Q.S., in quanto posizione stipendiale più onerosa per tale categoria), le quali verranno

compensate, mediante promozioni interne nel grado “iniziale” della relativa categoria (ovvero quello di vice brigadiere, che rappresenta il grado con la posizione stipendiale meno onerosa).

In relazione alle assunzioni in deroga alle ordinarie facoltà, necessarie per il potenziamento del citato contingente di personale in extra-organico, per complessive n. 32 unità (delle quali, n. 22 ispettori, il cui volume complessivo passa da 22 unità, attualmente previste, a 44 unità e n. 10 appuntati e carabinieri, il cui volume complessivo passa da 53 unità, attualmente previste, a 63 unità), a decorrere dal 1° gennaio 2025, viene previsto un onere pari a euro 1.075.722 per il 2025, euro 1.463.942 per il 2026, euro 1.682.251 per il 2027, euro 1.847.496 per il 2028, euro 1.831.998 per il 2029, euro 1.862.658 per ciascuno degli anni 2030, 2031, 2032 e 2033, euro 1.870.290 per il 2034, e euro 1.913.409 annui a decorrere dal 2035, a cui si provvede, come sopra detto, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Vengono infine compendiate le spese di funzionamento connesse all’attuazione del comma 1 e 2, compresi gli oneri per mense e buoni pasto, i quali implicano una spesa complessiva pari a euro 92.000 per il 2025, euro 43.400 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di euro 28.000 annui a decorrere dall’anno 2028.

Con riferimento agli oneri di funzionamento la relazione tecnica fornisce i dati sottostanti la loro stima, dettagliando, con riguardo all’assunzione dei Marescialli (22) e carabinieri (10) che le componenti d’onere riferite a vestiario/armamento sono calcolate per il solo primo anno di arruolamento, mentre per i costi di formazione si tiene conto della durata dei rispettivi corsi (per i Marescialli il corso dura 3 anni). Per quanto attiene alle spese di vettovagliamento, per tutte le categorie di personale interessate dalla norma, la relazione tecnica riferisce che queste sono state calcolate sulla base di una quota costante degli oneri di funzionamento (spese per mensa e/o buoni pasto) definite su base annua come risultanti dal conto annuale 2022.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta al Senato, novella l’articolo 827, comma 1, del Codice dell’ordinamento militare, al fine di incrementare di 40 unità (portandolo da 128 a 168 unità) il contingente dell’Arma dei Carabinieri di cui la medesima disposizione, nel testo vigente, prevede la costituzione, in

sovrannumero rispetto ai rispettivi organici, per il potenziamento del relativo Comando per la tutela del patrimonio culturale [comma 1, lettera a)].

In particolare, nell'ambito di tale incremento complessivo, i ruoli del Comando vengono incrementati di 8 unità per i tenenti colonnelli (da 2 a 10 unità), di 22 unità per gli ispettori (marescialli) (da 22 a 44 unità), di 5 unità per i sovrintendenti (brigadieri) (da 28 a 33 unità) e di 10 unità per appuntati e carabinieri (da 53 a 63 unità), mentre vengono ridotti di 5 unità per gli ufficiali inferiori (da 21 a 16 unità) [comma 1, lettera b) a f)].

Viene, altresì, autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 32 unità, ripartite tra 22 unità del ruolo ispettori e 10 unità del ruolo appuntati e carabinieri. Tali assunzioni decorrono dal 1° gennaio 2025 e sono disposte in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente²⁷ (comma 2).

Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 1.965.226 per il 2025, euro 2.353.446 per il 2026, euro 2.599.687 per il 2027, euro 2.764.932 per il 2028, euro 2.777.367 per il 2029, euro 2.808.028 per il 2030, euro 2.835.960 per ciascuno degli anni 2031 e 2032, euro 2.863.893 per il 2033, euro 2.871.525 per il 2034 ed euro 2.942.577 annui a decorrere dal 2035. Per le spese di funzionamento, comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa complessiva di euro 92.000 per il 2025, euro 43.400 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 ed euro 28.000 annui a decorrere dal 2028 (comma 3).

Al riguardo, si evidenzia che i suddetti oneri, come evidenziato dalla relazione tecnica, sono riferiti all'insieme dell'intervento disposto dalla norma, ovvero alla complessiva rideterminazione degli organici in sovrannumero del contingente del Comando carabinieri tutela patrimonio culturale. Sul punto non si formulano osservazioni, alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla medesima relazione tecnica che ne evidenziano, in linea con quanto prescritto dalla legge di contabilità e finanza pubblica (articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009), la progressione in un orizzonte almeno decennale.

²⁷ Non vengono, quindi, disposte assunzioni con riferimento ai ruoli degli ufficiali e dei sovrintendenti, i cui organici, per effetto del comma 1, sono stati incrementati rispettivamente di 3 unità (incremento di 8 tenenti colonnelli e riduzione di 5 ufficiali inferiori) e di 5 unità.

Infine, non si hanno osservazioni da formulare anche con riferimento alla stima degli oneri di funzionamento, preso atto degli elementi di valutazione al riguardo forniti dalla medesima relazione tecnica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4 dell'articolo 6 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 del medesimo articolo, pari a euro 2.057.226 per l'anno 2025, euro 2.396.846 per l'anno 2026, euro 2.643.087 per l'anno 2027, euro 2.792.932 per l'anno 2028, euro 2.805.367 per l'anno 2029, euro 2.836.028 per l'anno 2030, euro 2.863.960 per ciascuno degli anni 2031 e 2032, euro 2.891.893 per l'anno 2033, euro 2.899.525 per l'anno 2034 ed euro 2.970.577 annui a decorrere dall'anno 2035, mediante riduzione, in misura pari a euro 2.057.226 per l'anno 2025 ed euro 2.970.577 annui a decorrere dall'anno 2026, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero della cultura.

Al riguardo, nel rilevare che la disposizione in esame prevede l'imputazione dell'onere massimo previsto dalla stessa già a partire dal secondo anno del bilancio triennale in corso, non si hanno osservazioni da formulare in merito all'adeguatezza della copertura finanziaria prevista, atteso che l'accantonamento del fondo speciale oggetto di riduzione reca le necessarie disponibilità, fermo restando che la riduzione del fondo speciale, relativo al bilancio triennale 2024-2026, deve intendersi riferita al bilancio relativo al triennio 2025-2027, come peraltro specificato anche dalla relazione tecnica aggiornata sul provvedimento in esame.

ARTICOLO 7

Disposizioni in materia di ordinamento del Corpo della Guardia di finanza

La norma reca disposizioni concernenti la decorrenza delle promozioni, previste a copertura delle vacanze, degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, apportando, a tal fine, specifiche modifiche al decreto legislativo n. 69 del 2001, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza.

La norma, in particolare, integra:

- Articolo 26, comma 1, che nel testo vigente prevede che, per i gradi del ruolo tecnico-logistico-amministrativo nei quali le promozioni a scelta non si effettuano tutti gli anni, venga comunque approvata, per gli anni in cui non sono previste promozioni, la relativa graduatoria e siano conferite promozioni solo se nel corso dell'anno si verificano una o più vacanze nei gradi rispettivi superiori. La novella prevede che, in tal caso, le promozioni in riferimento siano conferite con decorrenza dalla data in cui si verificano le corrispondenti vacanze [comma 1, lettera a)];
- Articolo 31, comma 1, che nel testo vigente disciplina le promozioni aggiuntive rispetto alle promozioni fisse annuali relative al ruolo normale, comparto ordinario²⁸, e al ruolo tecnico, logistico e amministrativo²⁹, conferite a copertura delle vacanze nel grado superiore, eventualmente constatate al 1° luglio. La novella precisa che tali promozioni decorrono da quest'ultima data (comma 1, lettera b)).

Il testo vigente dell'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo n. 69 del 2001, prevede, inoltre, che tali promozioni non possano eccedere un decimo del numero delle promozioni da effettuare nell'anno e, comunque, non possano essere inferiori all'unità.

Viene, inoltre, modificato l'allegato 20, tabella 1, nota (c), della legge n. 234 del 2021, al fine di precisare che le promozioni a vacanza al grado di generale di divisione del comparto aeronavale a partire dal 2029, disciplinate ai sensi del testo vigente della disposizione (conferimento qualora la consistenza in effettivo nel suddetto grado risulti inferiore a due unità), decorrono dalla data in cui tale vacanza si verifica (comma 2).

L'allegato 20 di cui all'articolo 1, comma 961-*quater*, della legge n. 234 del 2021 alla nota (c) della tabella 1 stabilisce, in merito alle promozioni al grado di generale di divisione del "comparto aeronavale" a partire dal 2029, una promozione ogni 5 anni ovvero a vacanza, qualora la consistenza in effettivo (considerate le posizioni soprannumerarie) dei generali di divisione del comparto aeronavale risulti inferiore alle due unità [quest'ultimo è il limite previsto dalla nota (a), che rimane fermo secondo quanto disposto alla medesima nota (c)].

Viene, infine, integrato il comma 27 dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 95 del 2017³⁰, precisando che le promozioni annuali, sino al 31 dicembre 2031, di tenenti colonnelli del Corpo della Guardia di finanza (e dell'Arma dei carabinieri) collocati nella posizione di "a disposizione", conferite secondo le modalità e i limiti indicati dalla medesima norma, in caso di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli stabiliti per ciascun ruolo, decorrono dal 1° luglio dell'anno di riferimento (comma 3).

In particolare, l'articolo 45, comma 27, del decreto legislativo n. 95 del 2017 stabilisce che, sino al 31 dicembre 2031, agli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri non si applichi

²⁸ Di cui alla tabella 1 annessa al decreto legislativo n. 69 del 2001.

²⁹ Di cui alla tabella 4 annessa al decreto legislativo n. 69 del 2001.

³⁰ Recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia.

l'articolo 1099 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare-COM) e, anche in caso di disponibilità di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli stabiliti per ciascun ruolo, siano conferite promozioni annuali ai tenenti colonnelli collocati nella posizione di «a disposizione», esclusivamente secondo le modalità ed entro i limiti di cui all'articolo 2250-*ter* del codice medesimo, ovvero pari al 10% a decorrere dal 2022.

L'articolo 1099 del COM reca la disciplina sulla promozione dei tenenti colonnelli a disposizione. Esso prevede che se, dopo che sono state effettuate le promozioni al grado di colonnello dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo, previste per l'anno, non si raggiunge il numero massimo stabilito dal codice medesimo, i rimanenti posti siano colmati promuovendo altri tenenti collocati nella posizione di «a disposizione». L'avanzamento si effettua a scelta. L'articolo 2250-*ter* reca, invece, un regime transitorio per le suddette promozioni. Le promozioni annuali previste dall'articolo 1099, in caso di insufficiente disponibilità di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli stabiliti per ciascun ruolo, sono conferite per il Corpo della Guardia di finanza e per l'Arma dei Carabinieri in numero pari a determinate percentuali degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento, con il riporto di eventuali frazioni di unità.

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La **relazione tecnica**, con riguardo alla norma in esame non modificata al Senato³¹, ribadisce il contenuto della stessa e afferma che questa non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo meramente confermativa di quanto finora avvenuto in sede applicativa ai fini della determinazione delle decorrenze attribuite alle promozioni disposte sulla base delle norme di cui trattasi.

Il **Governo**, nel corso dell'esame in prima lettura al Senato³², con riguardo al comma 1, lettera a), ha confermato la natura ordinamentale della disposizione, che si limita a precisare la decorrenza della promozione, ossia al verificarsi della vacanza organica. Il Governo ha sottolineato che una tale decorrenza era individuabile per via interpretativa, tenuto conto che la norma afferma che "*Sono conferite le promozioni solo se nel corso dell'anno si verificano una o più vacanze nei gradi rispettivi superiori [...]*", stabilendo quindi una stretta correlazione tra il verificarsi della vacanza organica e l'attribuzione della promozione. Viene pertanto rilevato che, sotto il profilo ermeneutico, è ragionevole individuare la decorrenza della promozione nella data in cui si riscontra la vacanza organica, come da prassi seguita dal Corpo della Guardia di finanza. Il Governo ha affermato che l'intervento normativo non innova dunque l'attuale e consolidato meccanismo nell'attribuzione delle promozioni, limitandosi a chiarire – per evitare interpretazioni contrastanti – la decorrenza che *de facto* viene considerata.

Con particolare riferimento al comma 1, lettera b), il Governo ha rappresentato che l'articolo 31, pur non prevedendo un'esplicita data di decorrenza delle promozioni aggiuntive, stabilisce che qualora "si constatino

³¹ Il testo della relazione tecnica originaria e di quella di passaggio sono di identico contenuto.

³² Nella Nota di risposta alle osservazioni formulate depositata in 5^a Commissione al Senato. Cfr. Senato della Repubblica - 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 234 del 30 aprile 2024.

al 1° luglio vacanze nel grado superiore, le stesse sono colmate con promozioni aggiuntive. [...]”; anche in tale fattispecie si riscontra, ad avviso del Governo, una stretta correlazione tra la data di accertamento della vacanza e l’effettuazione della promozione, che conduce a dedurre che le due date coincidano, come anche confermato dalla Guardia di finanza nella prassi applicativa.

Per quanto attiene al comma 2, il Governo ha evidenziato che la modifica proposta precisa che nel caso di promozione a vacanza essa decorre dalla data in cui la stessa si verifica. Pertanto, è stato evidenziato che anche in questo caso sussiste una correlazione tra promozione e vacanza organica e che, sotto il profilo interpretativo, è ragionevole individuare la data di decorrenza della promozione con quella in cui si verifica la vacanza; la novella specifica chiaramente tale momento di decorrenza, senza innovare il quadro esistente. Con riferimento al comma 3, è stato altresì precisato che le promozioni avvengono nei limiti indicati nell’articolo 2250-*ter* del COM, escludendo quindi l’insorgenza di ulteriori oneri.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che l’articolo in esame reca disposizioni concernenti la decorrenza delle promozioni, previste a copertura delle vacanze, degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza.

In particolare, il comma 1 reca modifiche al decreto legislativo n. 69 del 2001, prevedendo che:

- il conferimento di promozioni a scelta, non annuali, agli appartenenti ai gradi del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, previsto nell’assetto vigente solo se nel corso dell’anno si verificano una o più vacanze nei gradi rispettivi superiori, decorra dalla data in cui si verificano tali vacanze [lettera *a*]);
- le promozioni aggiuntive rispetto alle promozioni nel ruolo normale, comparto ordinario, e nel ruolo tecnico, logistico e amministrativo, conferite, in base a quanto previsto a normativa vigente, a copertura delle vacanze nel grado superiore eventualmente constatate al 1° luglio, decorrano da quest’ultima data [lettera *b*]).

Il comma 2 modifica la nota (c) della tabella 1 dell’allegato 20 della legge n. 234 del 2021, al fine di specificare che le promozioni a vacanza al grado di generale di divisione del comparto aeronavale che, in base al testo vigente della medesima disposizione, a partire dal 2029, sono conferite qualora la consistenza in effettivo nel suddetto grado risulti inferiore a due unità, decorrano dalla data in cui tale vacanza si verifica.

Il comma 3 aggiunge, infine, al comma 27 dell’articolo 45 del decreto legislativo n. 95 del 2017, la specificazione che le promozioni annuali, sino al 31 dicembre 2031, di tenenti colonnelli del Corpo della Guardia di finanza e dell’Arma dei carabinieri collocati nella posizione di “a disposizione”, in caso di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli stabiliti per ciascun ruolo, decorrano dal 1° luglio dell’anno di riferimento.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, atteso che le disposizioni in esame appaiono limitarsi a esplicitare le decorrenze di promozioni disposte dalla normativa già vigente, essendo le stesse, come risulta dalla relazione tecnica, meramente confermative di quanto finora

avvenuto in sede applicativa ai fini della determinazione delle decorrenze attribuite alle promozioni disposte sulla base delle norme di cui trattasi.

Sul punto si prende atto, inoltre, delle valutazioni fornite dal Governo al Senato ad integrazione di quanto rappresentato nella relazione tecnica a conferma della neutralità finanziaria della norma.

ARTICOLO 8

Disposizioni in materia di ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, novella il comma 2 dell'articolo 6 della legge n. 395 del 1990 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria), limitando ai soli servizi di vigilanza e osservazione all'interno delle sezioni detentive l'applicazione della relativa disposizione che, nel testo vigente, prevede che il personale del Corpo di polizia penitenziaria da adibire a servizi d'istituto all'interno delle medesime sezioni debba essere dello stesso sesso dei detenuti o internati (comma 1).

Viene, altresì, sostituita la tabella A del decreto legislativo n. 443 del 1992, recante le dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria, con una nuova tabella che, rispetto alla versione vigente, con riguardo al ruolo ispettori, elimina la prevista differenziazione per sesso. Nello specifico la norma reca le seguenti modifiche:

- nel ruolo degli ispettori, ferma restando la relativa dotazione organica vigente, viene eliminata la suddivisione tra uomini e donne ed è inserita la qualifica di ispettore, dopo quelle di ispettore superiore e ispettore capo e prima di quella di vice ispettore;
- nel ruolo degli agenti e degli assistenti, ferma restando la relativa dotazione organica vigente, è inserita la qualifica iniziale di agente, dopo quelle di assistente capo, assistente e agente scelto (comma 2).

Il **prospetto riepilogativo** non considera le disposizioni in esame.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma ed evidenzia che le sue disposizioni, in quanto finalizzate a introdurre norme tese a eliminare differenze di genere non giustificabili in relazione all'attività istituzionale da svolgere, hanno natura ordinamentale e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attesa l'invarianza della consistenza della dotazione organica complessiva del corpo di polizia penitenziaria.

La relazione tecnica riferisce anche in merito alle finalità perseguite dalla norma, evidenziando che con l'intervento di cui al **comma 1** s'intende risolvere il problema dovuto al fatto che, dovendo il personale da adibire ai servizi di istituto all'interno delle sezioni, essere dello stesso sesso dei detenuti o internati, difficilmente si realizzava la previsione secondo la quale il personale maschile e quello femminile espleta i

servizi di istituto con parità di attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico e di progressione di carriera. Al riguardo, nella relazione tecnica viene evidenziato che tale previsione ha comportato una penalizzazione evidente per le donne sia in termini di impiego in servizio – in quanto difficilmente impiegate al di fuori delle sezioni detentive – sia per lo sviluppo professionale e di carriera, in quanto la possibilità di accesso al ruolo degli ispettori è decisamente bassa, tenuto conto che per tale ruolo è previsto accesso con concorsi interni, ma anche con concorsi esterni, e ancor di più per quello di sostituto commissario. A tal proposito si riferisce che con tale intervento si prevede che il personale del Corpo di polizia penitenziaria debba essere dello stesso sesso dei detenuti o internati ivi ristretti, soltanto per i servizi di vigilanza e osservazione all'interno delle sezioni detentive, risolvendo in tal modo la pendente questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di Stato con ordinanza depositata il 16 novembre 2023.

In merito all'intervento di cui al comma 2, nella relazione tecnica si evidenzia che si prevede la sostituzione della Tabella A allegata al decreto legislativo n. 443 del 1992, al fine di adeguare la dotazione organica del corpo di polizia penitenziaria alle modifiche intervenute sulle disposizioni della legge n. 395 del 1990 e, in particolare, eliminando per la dotazione organica del ruolo ispettori la suddivisione in uomini e donne, determinando così l'accesso ai posti disponibili senza distinzione di genere.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma, introdotta al Senato, interviene sull'articolo 6, comma 2, della legge n. 395 del 1990 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria), limitando ai soli servizi di vigilanza e osservazione all'interno delle sezioni detentive (in luogo della generalità dei servizi d'istituto previsti nell'assetto vigente) l'applicazione della disposizione in base alla quale il personale di polizia penitenziaria da adibire ai medesimi servizi debba essere dello stesso sesso dei detenuti o internati che si trovano all'interno degli istituti medesimi (comma 1). Viene, inoltre, sostituita con una nuova versione la tabella A del decreto legislativo n. 443 del 1993 che, rispetto a quella vigente, elimina nel ruolo ispettori - ferma restando la relativa vigente dotazione organica - la suddivisione tra uomini e donne. Nella novellata tabella, sempre mantenendo ferme le relative vigenti dotazioni organiche, sono inoltre inserite, nei rispettivi ruoli (ispettori e agenti/assistenti), le qualifiche di ispettore (dopo quella di vice ispettore) e di agente (prima di quella di agente scelto), già per altro previste, rispettivamente, dagli articoli 3 e 22 del predetto decreto legislativo (comma 2).

Al riguardo non si formulano osservazioni, concordando con quanto riferito dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della norma, che lascia invariata la consistenza della dotazione organica complessiva del corpo di polizia penitenziaria.

ARTICOLO 9

Disposizioni in materia di personale delle Forze armate

La norma reca modifiche al decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare - COM), prevedendo, in particolare:

- l'introduzione del comma 3-*quinqüies* all'articolo 2233-*quater* (Regime transitorio per la formazione delle aliquote degli ufficiali), che estende anche al triennio 2024-2026 la riduzione di trenta giorni dei periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, prevista con riguardo agli anni 2021-2023 dal comma 3-*quater* della medesima disposizione, per l'inserimento degli ufficiali nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento di grado [comma 1, lettera *a*]);

Si evidenzia che il comma 3-*quater* dell'articolo 2233-*quater* del COM è stato introdotto dall'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 132 del 2021. A tale disposizione non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. Con riguardo alla summenzionata disposizione, introdotta nel corso dell'esame alla Camera del disegno di legge di conversione del decreto-legge in riferimento (AC 3298), la relazione tecnica (di passaggio) si limita a ribadire il contenuto.

- la modifica del comma 1 dell'articolo 975 (Incarichi in campo internazionale) al fine di estendere anche agli incarichi in campo nazionale, presso agenzie ed enti esterni al Ministero della difesa, l'applicazione del vigente vincolo, già previsto dal testo vigente della disposizione (ferma pari a due volte la durata dell'incarico in aggiunta al periodo di ferma eventualmente in atto) per il conferimento di incarichi in campo internazionale agli ufficiali in servizio permanente [comma 1, lettera *b*]);
- la modifica del comma 3 dell'articolo 1099 (Promozione dei tenenti colonnelli a disposizione), fissando al 1° luglio dell'anno di riferimento la data della promozione a scelta al grado di colonnello dei tenenti colonnelli collocati nella posizione di «a disposizione» disciplinata dal medesimo articolo [comma 1, lettera *c*]).

Il testo vigente dell'articolo 1099 del COM, prevede che se nel grado di colonnello, dopo che sono state effettuate le promozioni dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo previste per l'anno, non si raggiunge il numero massimo stabilito dal medesimo codice, i rimanenti posti sono colmati promuovendo altri tenenti colonnelli (comma 1). Per effettuare le suddette promozioni sono valutati i tenenti colonnelli collocati nella posizione di «a disposizione» (comma 2). L'avanzamento si effettua a scelta (comma 3). L'ufficiale promosso non è più valutato per l'avanzamento, rimane nella posizione di «a disposizione» anche nel nuovo grado (comma 4). L'articolo 1079 del COM prevede, altresì, che se per gli ufficiali, effettuate in

un grado le promozioni stabilite per l'anno dal COM, si constatano al 1° luglio ulteriori vacanze nel grado superiore, le stesse sono colmate con promozioni aggiuntive decorrenti in pari data. Le stesse non possono eccedere un decimo del numero delle promozioni da effettuare nell'anno e comunque, non possono essere inferiori all'unità (comma 1). L'articolo 2250-ter del COM dispone, inoltre, che le promozioni annuali previste dall'articolo 1099, in caso di insufficiente disponibilità di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli stabiliti per ciascun ruolo, sono conferite in numero pari alle specifiche percentuali, riportate dalla medesima disposizione, degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento, con il riporto di eventuali frazioni di unità.

- l'inserimento del comma 3-ter all'articolo 2197-ter.1 (Reclutamento straordinario per il ruolo dei marescialli). La disposizione introdotta prevede che, nell'anno 2024, possa essere bandito un nuovo concorso per titoli per il ruolo di marescialli, riservato al personale in servizio appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, in possesso di titoli e abilitazione nel campo delle professioni sanitarie, a copertura di posti non coperti in precedenti analoghi concorsi (di cui al comma 3-bis della medesima disposizione) ripartiti per Forza armata con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, nell'ambito delle relative consistenze di personale, come determinate per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 2207 (Adeguamento degli organici) del COM (comma 1, lettera d)).

Si evidenzia che la norma in riferimento riproduce, nel complesso, il contenuto del comma 3-bis dell'articolo 2197-ter.1 del COM, introdotto dal comma 7 dell'articolo 30 del decreto-legge n. 73 del 2021. La disposizione in oggetto ha previsto che nel 2021 potesse essere bandito un concorso per i posti di maresciallo dell'Esercito italiano, Marina militare ed Aeronautica militare, riservato al personale in servizio appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, in possesso di laurea per le professioni sanitarie e della relativa abilitazione professionale eventualmente non coperti con analogo concorso bandito per il 2020. Alla disposizione non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica relativa al summenzionato decreto-legge riferiva la neutralità finanziaria della medesima norma, evidenziando, in particolare, che i reclutamenti straordinari dei marescialli sarebbero stati disposti nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente per il 2021, ai sensi dell'articolo 2207 del COM, e che la relativa copertura sarebbe stata assicurata nell'ambito delle risorse per la progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale previste dagli artt. 582, 583 e 584 del COM.

Il prospetto riepilogativo non considera le disposizioni in esame.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni, precisandone altresì la *ratio*. Essa sottolinea che la modifica di cui alla lettera a) del comma 1 permette di estendere per un ulteriore triennio (2024-2026) la riduzione di trenta giorni dei periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, garantendo un adeguato margine di flessibilità agli organi di impiego di Forza armata nei casi di avvicendamenti negli

incarichi di comando o di attribuzioni specifiche ritardati per sopravvenute ed imprevedibili evenienze.

Il **Governo**, nel corso dell'esame in prima lettura al Senato³³, con riguardo alla lettera a), ha riferito che la modifica non investe la permanenza minima richiesta nel grado, né modifica il numero di unità che annualmente possono essere promosse, confermandosi, pertanto, la natura ordinamentale della disposizione.

In merito alla lettera b) del medesimo comma, nella relazione tecnica viene evidenziato che essa consente al Ministero della difesa di valorizzare e tutelare l'investimento professionale ed esperienziale fatto dall'amministrazione e dallo stesso personale discendente dall'impiego di taluni ufficiali in incarichi particolarmente qualificanti in campo nazionale, presso agenzie ed enti esterni all'amministrazione della difesa, in perfetta analogia con quanto già previsto a legislazione vigente per coloro che sono destinati a ricoprire incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale.

Per quanto attiene alla lettera c), si afferma che essa ha lo scopo di fugare qualsiasi dubbio interpretativo in ordine alla decorrenza delle promozioni da attribuire ai tenenti colonnelli in servizio permanente a disposizione – decorrenza che, avallando la prassi più che decennale di applicazione dell'articolo 1099 del COM, viene fissata al 1° luglio dell'anno di riferimento, atteso che, in analogia a quanto previsto dall'articolo 1079 del COM, le promozioni assegnate ai sensi del citato articolo 1099 vengono attribuite a copertura delle vacanze organiche registrate nei ruoli al 1° luglio e, in alternativa, secondo i meccanismi previsti dall'articolo 2250-*ter* del COM.

Il **Governo**, nel corso dell'esame in prima lettura al Senato³⁴, con riguardo alla lettera c), ha rappresentato che gli articoli 1099 e 2250-*ter* del COM disciplinano l'avanzamento al grado di colonnello dei tenenti colonnelli in servizio permanente a disposizione. Ha sottolineato che, nello specifico, l'articolo 1099 del COM prevede che se nel grado di colonnello, dopo che sono state effettuate le promozioni dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo, previste per l'anno, non si raggiunge il numero massimo stabilito dal medesimo codice, i rimanenti posti sono colmati promuovendo altri tenenti colonnelli. Ha altresì sottolineato che l'articolo 2250-*ter*, lettera a), stabilisce che, fino al 2031, in via transitoria, le promozioni annuali previste dall'articolo 1099 per le Forze armate, in caso di insufficiente disponibilità di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli, stabiliti per ciascun ruolo, sono conferite, in numero pari al 10% degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento. Secondo il Governo, tali norme vanno lette in combinato disposto con quanto previsto dall'articolo 1079 del COM, il quale, al comma 1, stabilisce che se per gli ufficiali, effettuate in un grado le promozioni stabilite per l'anno dal codice, si constatano al 1° luglio ulteriori vacanze nel grado superiore, le stesse sono colmate con promozioni aggiuntive decorrenti in pari data. In proposito ha rilevato che le promozioni aggiuntive, previste dai citati artt. 1099 e 2250-*ter* del COM, sono strettamente correlate alla

³³ Nella Nota di risposta alle osservazioni formulate depositata in 5^a Commissione al Senato. Cfr. Senato della Repubblica - 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 234 del 30 aprile 2024.

³⁴ V. *supra*.

constatazione delle vacanze organiche, la quale avviene – per espressa indicazione dell’articolo 1079 del COM – alla data del 1° luglio: pertanto, risulta sotto il profilo interpretativo una decorrenza giuridica ed economica della promozione aggiuntiva da tale data. Il Governo, ciò premesso, ha precisato che le promozioni avvengono nei limiti indicati nell’articolo 2250-*ter* del COM, escludendo quindi l’insorgenza di ulteriori oneri.

Con riferimento, infine, alla lettera d), nella relazione tecnica si afferma che essa è finalizzata a consentire, attraverso apposito concorso per titoli da indire nell’anno 2024, di completare il processo di transito nel ruolo marescialli, già avviato con analoghi concorsi, per sergenti e volontari in servizio permanente in possesso di titoli e particolari abilitazioni nel campo delle professioni sanitarie. Al riguardo, viene sottolineato che l’esigenza in parola è dettata dalla mancata copertura di alcuni posti banditi dai precedenti analoghi concorsi. In merito alla disposizione in esame, la relazione tecnica afferma che questa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che i reclutamenti in essa richiamati sono sviluppati nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente, per l’anno 2024, ai sensi dell’articolo 2207 del COM, e la relativa copertura è assicurata nell’ambito delle risorse per la progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale previste dagli articoli 582, 583 e 584 del citato COM, come rideterminate dall’articolo 1, comma 373, della legge n. 190 del 2014. Tale modalità era tra l’altro già prevista nell’ambito del provvedimento di approvazione originaria della norma (l’articolo 2197-*ter*.1, introdotto dall’articolo 21, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge n. 34 del 2020).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che l’articolo in esame reca specifiche modifiche al decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell’ordinamento militare- COM). In particolare, viene prevista (comma 1, lettera *a*) l’estensione al triennio 2024-2026 della riduzione di trenta giorni dei periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, già previsti dal COM (comma 3-*quater* dell’articolo 2233-*quater*) con riguardo agli anni 2021-2023, per l’inserimento degli ufficiali nelle aliquote di valutazione per l’avanzamento di grado.

Al riguardo non si formulano osservazioni, preso atto di quanto riferito dal Governo nel corso dell’esame al Senato in merito alla neutralità finanziaria della disposizione; ovvero che questa, nello specifico, non investe la permanenza minima richiesta nel grado, né modifica il numero di unità che annualmente possono essere promosse.

Si segnala, altresì, che il comma 3-*quater* dell'articolo 2233-*quater* del COM, introdotto dall'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 132 del 2021, ha disposto in termini analoghi alla norma in esame con riguardo al periodo 2021-2023 e che a tale disposizione, non sono stati, a suo tempo, ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Viene, altresì, disposta l'estensione agli incarichi in campo nazionale, presso agenzie ed enti esterni al Ministero della difesa, dell'applicazione del vigente vincolo di ferma pari a due volte la durata dell'incarico in aggiunta al periodo di ferma eventualmente in atto, prevista per il conferimento di incarichi internazionali agli ufficiali in servizio permanente [comma 1, lettera *b*)]. Al riguardo non si formulano osservazioni, stante il contenuto ordinamentale della norma. La disposizione fissa, inoltre, al 1° luglio dell'anno di riferimento la data della promozione a scelta al grado di colonnello dei tenenti colonnelli "a disposizione" disciplinata dall'articolo 1099 del COM [comma 1, lettera *c*)].

Al riguardo, non si formulano osservazioni, atteso che le disposizioni in esame appaiono limitarsi a esplicitare le decorrenze di promozioni disposte dalla normativa già vigente, essendo le stesse, come risulta dalla relazione tecnica, meramente confermative di quanto finora avvenuto in sede applicativa ai fini della determinazione delle decorrenze attribuite alle promozioni disposte sulla base delle norme di cui trattasi.

Inoltre il Governo nel corso dell'esame al Senato ha evidenziato che tali promozioni, previste dal citato articolo 1099 del COM, sono strettamente correlate alla constatazione delle vacanze organiche, la quale avviene – per espressa indicazione dell'articolo 1079 del COM – alla data del 1° luglio; pertanto, la decorrenza giuridica ed economica della promozione aggiuntiva già decorrerebbe da tale data in forza della vigente disposizione da ultimo citata. Le promozioni avverranno, inoltre, nei limiti indicati nell'articolo 2250-*ter* del COM, escludendo quindi l'insorgenza di ulteriori oneri.

Viene, infine, prevista la possibilità di bandire, nell'anno 2024, un nuovo concorso per titoli per il ruolo di marescialli, riservato al personale in servizio appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, in possesso di titoli e abilitazione nel campo delle professioni sanitarie, a copertura di posti non coperti in precedenti analoghi concorsi (di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 2197-*ter*.1 del COM), ripartiti per Forza armata con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa. Si evidenzia che la norma in riferimento riproduce il contenuto del citato comma 3-*bis* dell'articolo 2197-*ter*.1 del COM, che ha disposto in termini complessivamente identici per l'anno 2021.

Ciò stante, pur considerando che a siffatta disposizione non sono stati a suo tempo ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, dovrebbe essere comunque valutata l'opportunità, ai fini dell'effettiva applicabilità della disposizione in esame, di aggiornarne i relativi riferimenti temporali all'anno 2025, sia per quanto riguarda l'autorizzazione a bandire il nuovo concorso, sia per quanto concerne l'ambito delle consistenze organiche all'interno delle quali dovrebbe operare la ripartizione dei posti messi a concorso. In merito a tale profilo appare necessaria una valutazione da parte del Governo.

ARTICOLO 10

Assunzione a tempo indeterminato di personale operaio da parte dell'Arma dei Carabinieri

Normativa vigente. L'articolo 1, della legge n. 124 del 1985 prevede che la gestione conservativa del patrimonio della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali del Ministero dell'agricoltura, per fronteggiare le esigenze relative all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta per la conservazione e la protezione dei relativi beni, possa ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato, senza che tale personale acquisti la qualifica di operaio dello Stato. Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento. Il contingente massimo del personale operaio a tempo indeterminato in servizio non potrà mai superare nel periodo considerato l'equivalente di 500 unità per anno. In deroga a tale limite i commi 914 e 915 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 hanno autorizzato l'Arma dei Carabinieri (subentrata, in virtù dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato disposto dal decreto legislativo n. 177 del 2016, nell'esercizio delle relative funzioni di polizia forestale) ad assumere personale operaio a tempo indeterminato nel numero di 19 unità per il 2021 e di 38 per il 2022, autorizzando, a tal fine, la spesa di euro 585.000 per il 2021 e di euro 1.770.000 a decorrere dal 2022. Si evidenzia che (ex legge n. 207 del 2024 - legge bilancio 2025) sul capitolo 2865 dello Stato di previsione del Ministero della difesa (Somme da corrispondere al personale operaio con contratto a tempo indeterminato) sono stanziati (in termini di competenza e cassa) euro 42.848.289 per ciascuno degli anni del triennio 2025-2027. Sul capitolo 2873 (Rimborsi da corrispondere al personale operaio assunto a tempo indeterminato ai sensi della legge n.124 del 1985 derivante dall'attuazione del CCNL per addetti ai lavori di sistema) sono, altresì, appostati (in termini di competenza e cassa) euro 1.068.750 per ciascuno degli anni del triennio 2025-2027.

La norma, introdotta al Senato, autorizza l'Arma dei carabinieri all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, ai sensi della legge n. 124 del 1985 e in deroga al contingente ivi previsto, in misura non superiore a 100 unità per il 2025 e a 38 unità per il 2026, e comunque nel limite di un contingente di personale corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di

unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. Per il solo anno 2025 il riferimento è alle unità di personale cessato afferenti alle annualità 2022, 2023 e 2024 (comma 1).

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La **relazione tecnica** riferisce che la norma prevede la realizzazione di un piano assunzionale in forza del quale l'Arma dei carabinieri è autorizzata ad assumere operai a tempo indeterminato (OTI), ai sensi della legge n. 124 del 1985 e in deroga al contingente di cui all'articolo 1 della medesima legge, nel numero di 100 unità per il 2025 e di 38 unità per il 2026. La relativa spesa è dalla relazione tecnica indicata pari a **euro 3.130.806 per il 2025** e a **euro 4.320.512,28 annui a decorrere dal 2026**, ed è stata calcolata tenendo in considerazione l'onere lordo annuo di un OTI inquadrato nel II livello retributivo (comprensivo degli oneri stimati per gli aumenti salariali - nella misura del 3,5% - nell'ambito della contrattazione di II livello, recentemente conclusa e la quale ha confermato il citato aumento).

La relazione riporta in una tabella - il cui contenuto non viene riprodotto ma risulta ricavabile nelle ulteriori tabelle illustrate a seguire - il costo annuale lordo di una singola unità OTI, per ciascun livello d'inquadramento (II, II-*bis*, III e IV) calcolato tenendo in considerazione l'onere lordo annuo, su 14 mensilità, comprensivo di entrambi gli adeguamenti derivanti dal rinnovo - avvenuto il 9 dicembre 2021- del CCNL, per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria. Sono stati, inoltre, considerati gli oneri stimati per gli aumenti salariali - nella misura del 3,5% - ipotizzati nell'ambito della contrattazione collettiva di II livello, recentemente conclusa e la quale ha confermato il citato aumento.

La relazione tecnica evidenzia quale dato di partenza che, al 1° gennaio 2025 (in tendenziale diminuzione, con una connessa riduzione di spesa, in ragione delle cessazioni per anzianità dovute al raggiungimento del limite di età pensionabile e di eventuali congedi a domanda), risultano in servizio n. 1.162 OTI (suddivisi tra II, II-*bis*, III e IV livello di inquadramento). Il predetto contingente complessivo (come illustrato dalla seguente tabella) è già stato decurtato delle cessazioni intervenute negli anni 2022, 2023 e 2024, non compensate, ad oggi, da nuove assunzioni (nel numero complessivo di 113 unità, di cui n. 29 nel 2022, n. 59 nel 2023 e n. 25 nel 2024).

(euro)

Spese OTI 2025 nell'assetto vigente									
Livello retributivo OTI	OTI in servizio al 1° gennaio 2025	Importo lordo Stato mensile pro-capite	Importo lordo Stato annuo pro-capite	Importo Lordo Stato Totale pro-capite comprensivo di accessorio	Importo lordo Stato annuo totale operai	Importo Lordo Stato accessorio Totale operai	Totale spesa 2025 (A)	Stanziamiento su capitolo 2865 ex legge n. 213 del 2023 (B)	Risparmio spesa 2025 B-A
II	105	2.129,80	29.817,20	31.308,10	3.130.806,00	156.540,30	39.617.583,24	42.848.289,00	3.230.705,76
II-bis	115	2.206,04	30.884,56	32.428,74	3.551.724,40	177.586,22			
III	511	2.284,31	31.980,34	33.579,33	16.341.953,74	817.097,69			
IV	431	2.437,28	34.121,92	35.828,05	14.706.547,52	735.327,38			
Totale	1.162				37.731.031,66	1.886.551,58			

A seguire la relazione tecnica riporta il quadro degli oneri derivanti dalla prevista assunzione di 100 unità di personale OTI (appartenente al II livello retributivo), per il 2025, per il cui trattamento economico fondamentale e accessorio è richiesta una somma pari ad **euro 3.130.806**. Come risulta dalla medesima tabella le disponibilità rimanenti sul capitolo 2865 (**euro 3.230.705,76**) consentirebbero la copertura di tale onere con un avanzo di euro 99.899,76.

(euro)

Spese 2025 per assunzione 100 OTI								
Disponibilità rimanenti su cap. 2865 per il 2025 (A)	Livello retributivo OTI	OTI da assumere	Importo lordo Stato mensile pro-capite	Importo lordo Stato annuo pro-capite	Importo lordo Stato annuo fondamentale totale operai	Importo lordo Stato annuo accessorio totale operai	Totale spesa nuove assunzioni (B)	Differenza rispetto a disponibilità (A-B)
3.230.705,76	II	100	2.129,80	29.817,20	2.981.720,00	149.086,00	3.130.806,00	99.899,76

In considerazione delle previste assunzioni del 2025 (pari a 100 unità) e delle cessazioni previste per la medesima annualità (pari a 38 unità), le spese complessive per il contingente OTI nel 2025, determinerebbero un sviluppo descritto nella tabella a seguire.

(euro)

Spese OTI 2025 nell'assetto vigente									
Livello retributivo OTI	OTI in servizio al 1° gennaio 2025	Assunzioni OTI 2025	Cessazioni OTI 2025	OTI in servizio al 1° gennaio 2026	Importo lordo Stato annuo totale operai	Importo Lordo Stato accessorio Totale operai	Totale spesa 2026 (A)	Stanziamiento su capitolo 2865 ex legge n. 213 del 2023 (B)	Risparmio spesa 2026 B-A
II	105	100	4	201	5.993.257,20	299.662,86	41.485.172,97	42.848.289,00	1.363.111,03
II-bis	115	0	13	102	3.150.225,12	157.511,26			
III	511	0	16	495	15.830.268,30	791.513,42			
IV	431	0	5	426	14.535.937,92	726.796,90			
Totale	1.162	100	38	1.224	35.509.688,54	1.975.484,43			

Si evidenzia che i dati retributivi pro-capite relativi alle componenti fondamentali e accessorie utilizzati nella stima sono quelli già riportati nelle summenzionate tabelle.

A seguire la relazione tecnica riporta il quadro degli oneri derivanti dalla prevista assunzione di 38 unità di personale OTI (appartenente al II livello retributivo) per il 2026, per il cui trattamento economico fondamentale e accessorio è richiesta una somma pari ad **euro 1.189.706,28**. Come risulta dalla medesima tabella le disponibilità rimanenti sul capitolo 2865 (**euro 1.363.116,03**) consentirebbero la copertura di tale onere con un avanzo di euro 173.409,75.

(euro)

Spese 2026 per assunzione 38 OTI								
Disponibilità rimanenti su cap. 2865 per il 2026 (A)	Livello retributivo OTI	OTI da assumere	Importo lordo Stato mensile pro-capite	Importo lordo Stato annuo pro-capite	Importo lordo Stato annuo fondamentale totale operai	Importo lordo Stato annuo accessorio totale operai	Totale spesa nuove assunzioni (B)	Differenza rispetto a disponibilità (A-B)
1.363.116,03	II	38	2.129,80	29.817,20	1.133.053,60	56.652,68	1.189.706,28	173.409,75

L'onere strutturato, correlato all'esercizio delle assunzioni autorizzate dalla presente norma, sarà pari a **euro 4.320.512,28** annui a decorrere dal 2026 (tale importo è pari all'onere di **euro 3.130.806** relativo alle 100 assunzioni del 2025 a cui si somma l'onere di **euro 1.189.706,28** per le 38 assunzioni del 2026).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma, introdotta al Senato, autorizza l'Arma dei carabinieri all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato (OTI) per lo svolgimento, ai sensi della legge n. 124 del 1985, di attività di conservazione e protezione dei beni del patrimonio e del demanio forestale, nel numero non superiore a 100 unità per il 2025 e a 38 unità per il 2026. Le suddette assunzioni sono autorizzate in deroga all'articolo 1 della summenzionata legge che fissa il contingente massimo di tale personale in 500 unità in servizio per anno. Le medesime assunzioni sono comunque disposte nel limite di un contingente di personale corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. Per il solo 2025 il riferimento è ai cessati relativi alle annualità 2022, 2023 e 2024.

Al riguardo, la relazione tecnica quantifica gli oneri derivanti dalla disposizione pari a euro 3.130.806 per il 2025, in relazione alle assunzioni di 100 unità, e a euro 4.320.512,28 annui a

decorrenza dal 2026 (tale importo tiene conto dell'onere consolidato delle 100 assunzioni decorrenti dal 2025 cui si somma quello di euro 1.189.706,28 per le 38 assunzioni decorrenti a loro volta dal 2026). I suddetti oneri sono quantificati sulla base degli importi dei trattamenti fondamentale e accessorio contrattualmente riconosciuti a normativa vigente al corrispondente personale operaio in servizio inquadrato nel II livello retributivo. La stima è, altresì, effettuata sulla base dei dati del personale in servizio (1.162 unità) al 1° gennaio 2025 e delle cessazioni attese per il medesimo anno (38 unità). La relazione tecnica riferisce che le risorse stanziare sul capitolo 2865 dello stato di previsione del Ministero della difesa che sono destinate alla corresponsione delle spettanze del personale operaio con contratto a tempo indeterminato, alla luce delle cessazioni già intervenute (all'oggi non compensate da nuove assunzioni) nel numero complessivo di 113 unità negli anni 2022, 2023 e 2024 e di quelle attese per il 2025 (38 unità) consentirebbero di assicurare già a normativa vigente la copertura dei suddetti oneri assunzionali.

La relazione tecnica evidenzia che le risorse stanziare sul capitolo 2865 dello stato di previsione del Ministero della difesa ammontano ad euro 42.848.289 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, ai sensi della legge n. 213 del 2023 (legge bilancio 2024). Tali importi risultano comunque confermati sul medesimo capitolo per ciascuno degli anni del triennio 2025-2027 dalla legge n. 207 del 2024 (legge bilancio 2025).

Al riguardo, si chiede di acquisire un chiarimento volto a confermare la prudenzialità della quantificazione dei suddetti oneri assunzionali considerato che, come evidenziato dalla medesima relazione tecnica, il personale OTI risulta ripartito in quattro livelli di inquadramento (II, II-*bis*, III e IV) cui corrispondono trattamenti retributivi (fondamentale e accessorio) d'importo crescente. Tanto premesso, andrebbe chiarito il rapporto tra i vari livelli d'inquadramento del personale in parola, ovvero se siano previsti meccanismi di transito (automatici o meno) tra le varie fasce retributive; nel qual caso la quantificazione proposta rischierebbe di essere, in una prospettiva pluriennale, sottostimata, giacché a fronte di un onere effettivo verosimilmente crescente viene quantificato dalla relazione tecnica un onere fisso annuo permanente.

Sul punto, pur considerato che per espressa disposizione della legge n. 124 del 1985 (articolo 1, ultimo comma) l'operaio assunto ai sensi della medesima legge non acquista la qualifica di operaio dello Stato, si rammenta che la legge di contabilità e finanza pubblica (articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009)

in merito alla quantificazione degli oneri retributivi riferiti al pubblico impiego prescrive che la relazione tecnica evidenzi in un quadro analitico almeno decennale la progressione delle variabili finanziarie collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento.

ARTICOLO 11

Disposizioni in materia di trattamento economico a favore del personale del Comparto difesa e sicurezza

Normativa vigente L'articolo 45 del decreto legislativo n. 36 del 2023 (Codice dei contratti pubblici) prevede che gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10³⁵ sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti (comma 1). Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sui suddetti stanziamenti, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. È fatta salva la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dal proprio personale (comma 2). L'incentivo è corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dello stesso. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni³⁶ il suddetto limite è aumentato del 15 per cento. La parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno all'amministrazione oppure perché prive dell'attestazione del dirigente o del responsabile di servizio incrementa le risorse di cui al comma 5 (comma 4). Il 20 per cento delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto ai sensi del comma 4, secondo periodo (ossia eccedenti il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla singola unità di personale) è destinato alle specifiche finalità indicate ai successivi commi 6 e 7 (comma 5).

La norma, introdotta al Senato, aggiunge il comma 4-*bis* all'articolo 136 del decreto legislativo n. 36 del 2023 (Codice dei contratti pubblici), con il quale viene previsto che, per

³⁵ Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure., comprendenti attività di: programmazione della spesa per investimenti; responsabile unico del progetto; redazione del progetto; coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione; verifica del progetto ai fini della sua validazione; predisposizione dei documenti di gara; direzione dei lavori; collaudo tecnico-amministrativo; verifica di conformità; collaudo statico.

³⁶ Di cui all'articolo 43 del Codice dei contratti pubblici.

le amministrazioni della difesa e della sicurezza, in deroga al comma 4 dell'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, l'incentivo alle funzioni tecniche previsto dal medesimo articolo 45, venga corrisposto anche agli ufficiali superiori e agli ufficiali generali e gradi corrispondenti che svolgano specifiche funzioni, elencate nell'allegato I.10 (contente le "attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure") del Codice dei contratti pubblici, ovvero specificate tramite regolamento, emanato³⁷ con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che sostituisce integralmente il suddetto allegato I.10 (comma 1).

Si evidenzia che il testo vigente dell'articolo 136 del Codice dei contratti pubblici prevede, in particolare, che le disposizioni del medesimo codice si applicano ai contratti aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza, ad eccezione dei contratti che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 208 del 2011 (disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza) nei termini precisati dalla medesima norma (comma 1). L'applicazione del codice è in ogni caso esclusa per gli appalti pubblici e per i concorsi di progettazione, quando la tutela degli interessi essenziali di sicurezza dello Stato non possa essere garantita mediante misure idonee e volte anche a proteggere la riservatezza delle informazioni che le amministrazioni aggiudicatrici rendono disponibili in una procedura di aggiudicazione dell'appalto (comma 2). Si segnala che l'articolo 136 del Codice già contiene un comma 4-bis. Tale disposizione, in particolare, prevede che all'esecuzione dei contratti nei settori della difesa e della sicurezza non si applichino specifiche disposizioni del medesimo Codice in materia di subappalto alle quali fa rinvio la disposizione³⁸.

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e riferisce che questa non comporta oneri in quanto, come previsto dall'articolo 45 del medesimo Codice dei contratti pubblici, i compensi relativi alle attività tecniche sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. La relazione tecnica precisa, altresì, che gli incentivi sono ripartiti tra il personale che ha svolto le funzioni tecniche a valere e nei limiti dei suddetti stanziamenti.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma, introdotta al Senato, introduce il comma 4-*bis* all'articolo 136 del Codice dei contratti pubblici, prevedendo, con riguardo al personale del comparto difesa e sicurezza, che l'incentivo per

³⁷ Ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge n. 400 del 1988.

³⁸ L'articolo 119, comma 2, quinto periodo del Codice.

specifiche funzioni tecniche svolte dal personale delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, che in base all'articolo 45 del medesimo Codice è posto a carico, in misura non superiore al 2 per cento, degli stanziamenti previsti, per le relative procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle medesimi soggetti appaltanti ed concedenti, venga corrisposto anche agli ufficiali superiori e agli ufficiali generali e gradi corrispondenti. L'applicazione della disposizione è, altresì, prevista in espressa deroga al comma 4 del sopra richiamato articolo 45, che, tra l'altro, prevede che l'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non possa superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale.

Al riguardo, la relazione tecnica, a certificazione della neutralità finanziaria della disposizione, rammenta e ribadisce che, nell'assetto vigente, i suddetti incentivi per funzioni tecniche sono, ai sensi del comma 1 dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 36 del 2023, a carico degli stanziamenti previsti, per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo delle medesime procedure (come precisato dal comma 2 del medesimo articolo 45).

In proposito, premesso che il comma 4-*bis* che si intende inserire all'articolo 136 del Codice dei contratti pubblici dovrebbe essere rinumerato, posto che risulta già vigente un altro comma 4-*bis* al medesimo articolo, si rileva l'opportunità di acquisire una valutazione del Governo in merito agli effetti che la disposizione in esame - nel riconoscere il suddetto incentivo anche agli ufficiali superiori e agli ufficiali generali e gradi corrispondenti, anche in deroga al limite del trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal medesimo personale - potrebbe determinare in relazione a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 36 del 2023, che prevede la destinazione delle risorse ivi menzionate - tra cui anche quelle rivenienti dalle misure incentivanti eccedenti il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal personale - alle finalità di spesa di cui ai successivi commi 6 e 7, giacché tali finalità appaiono connesse ad una efficiente realizzazione delle opere.

ARTICOLO 12

Delega al Governo per la disciplina in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

La norma, introdotta al Senato, delega il Governo ad adottare³⁹ uno o più decreti legislativi per la modifica e l'integrazione dei decreti legislativi n. 97 del 2017 e n. 127 del 2018, recanti disposizioni in materia di funzioni e compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e l'ordinamento del relativo personale (comma 1).

I decreti legislativi sono adottati nel rispetto del principio e criterio direttivo dell'ottimizzazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle funzioni e dei compiti del Corpo⁴⁰ anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche (comma 2).

Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato⁴¹. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati. (comma 3).

Si rammenta che, la possibilità di esprimersi sulle osservazioni del Governo prevista anche per le Commissioni competenti per i profili finanziari, come già evidenziato in premessa (cfr. *supra*), recepisce, al comma 3 quarto periodo, quanto prescritto nel parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espresso dalla 5^a Commissione del Senato sul testo originario del provvedimento in esame (AS 1053).

Dall'attuazione della disposizione in esame e dai decreti legislativi da questa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I medesimi decreti legislativi sono corredate di relazione tecnica che dia conto della loro neutralità finanziaria ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura (comma 4).

³⁹ Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

⁴⁰ Mediante modifica, revisione e semplificazione dei decreti legislativi n. 139 del 2006 (riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) e n. 217 del 2005 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

⁴¹ Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma delega il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi volti alla modifica e all'integrazione di vigenti disposizioni in materia di funzioni e compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dell'ordinamento del relativo personale di cui ai decreti legislativi n. 97 del 2017, e n. 127 del 2018, (comma 1). Ai fini dell'esercizio della delega viene indicato, quale principio e criterio direttivo, l'ottimizzazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle funzioni e dei compiti del Corpo, mediante modifica, revisione e semplificazione dei citati decreti legislativi, anche con soppressione, ridefinizione ed istituzioni dei ruoli e delle qualifiche esistenti e la conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche (comma 2).

Sugli schemi dei decreti legislativi nonché sui testi degli stessi eventualmente ritrasmessi alle Camere dal Governo, qualora il Governo medesimo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, è prevista l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari (comma 3).

Viene, infine, stabilito che dall'articolo in esame e dai decreti da esso previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che gli schemi di decreto legislativo devono essere corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura (comma 4).

Al riguardo, si rileva una discrasia tra il principio e criterio direttivo che prescrive l'ottimizzazione delle funzioni e dei compiti del Corpo dei vigili del fuoco, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica - in merito al quale non si hanno per altro osservazioni da formulare -, e la disposizione di cui al comma 4 che sembra invece prevedere che dagli schemi di decreto legislativo possano derivare nuovi o maggiori oneri e che, in quest'ultimo caso, la relazione tecnica che correde gli schemi stessi debba dare conto dei mezzi di copertura

finanziaria. Riguardo a tale aspetto si rinvia comunque alle considerazioni svolte in merito ai profili di copertura finanziaria.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4 dell'articolo 12 reca una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale dall'attuazione del medesimo articolo, che reca una delega al Governo per la disciplina in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dai decreti legislativi da esso previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tale previsione riflette quanto previsto nell'ambito del principio e criterio direttivo individuato, per l'esercizio della delega, dal comma 2 dell'articolo in esame, che prevede l'ottimizzazione delle funzioni e dei compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco "senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica". La disposizione in esame stabilisce, altresì, che i decreti legislativi di attuazione della delega di cui all'articolo in esame sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

Al riguardo, alla luce di una lettura sistematica delle soprarichiamate disposizioni, sembra doversi ritenere che il secondo periodo del comma 4 debba interpretarsi nel senso che la relazione tecnica allegata ai decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al presente articolo non potrà che dare conto della neutralità finanziaria dei medesimi decreti, posto che tanto dal comma 2 del presente articolo, che reca i principi e criteri direttivi che il Governo è chiamato a rispettare nell'esercizio della predetta delega, quanto dalla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 4 in commento, discende che dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito, si ritiene, comunque, utile acquisire l'avviso del Governo.

ARTICOLO 13

Possesso del requisito di istruzione per l'accesso a ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

La norma, introdotta al Senato, apporta specifiche modifiche al decreto legislativo n. 217 del 2005 recante l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In particolare:

- all'articolo 5, comma 1, lettera *d*), viene precisato che il requisito del possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, previsto dalla medesima disposizione per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco, sia conseguito entro la data di svolgimento della prima prova, anche preselettiva, della procedura concorsuale [comma 1, lettera *a*]);
- all'articolo 29, è inserito il comma 1-*bis*, che prevede che per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale che espleta funzioni specialistiche (specialità aeronaviganti e specialità nautiche e dei sommozzatori) il diploma di istruzione secondaria di secondo grado debba essere conseguito entro la data di svolgimento della prima prova, anche preselettiva, della procedura concorsuale o della selezione interna [comma 1, lettera *b*]);
- all'articolo 68, è inserito il comma 1-*bis*, che prevede che per l'accesso ai ruoli tecnico-professionali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (ispettori logistico-gestionali, ispettori informatici e ispettori tecnico-scientifici) il diploma di istruzione secondaria di secondo grado debba essere conseguito entro la data di svolgimento della prima prova, anche preselettiva, della procedura concorsuale o della selezione interna (comma 1, lettera *c*)).

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma, ne evidenzia le finalità precisando che in analogia con quanto previsto per l'accesso ai ruoli delle Forze di polizia, inserisce una disposizione, di carattere ordinamentale senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in forza della quale viene previsto che il titolo di studio, richiesto quale presupposto di partecipazione alla procedura concorsuale, possa essere conseguito entro la data di svolgimento della prima prova, anche preselettiva.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta al Senato, con riguardo alle procedure disciplinanti l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco, ai ruoli del personale specialista (specialità aeronaviganti e specialità nautiche e dei

sommozzatori) e ad alcuni ruoli del personale tecnico-professionale (ispettori logistico-gestionali, ispettori informatici e ispettori tecnico-scientifici) del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevede che il requisito della titolarità del diploma di istruzione secondaria di secondo grado sia posseduto entro il termine riferito alla data di svolgimento della prima prova (anche preselettiva) della procedura concorsuale (o anche della prova di selezione interna, con riguardo all'accesso ai ruoli specialistici e a quelli tecnico professionali).

Al riguardo, non si formulano osservazioni, concordando con quanto riferito dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della norma.

ARTICOLO 14

Ulteriori disposizioni per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco relative ad assunzioni e trasferimenti

La norma, introdotta al Senato, prevede che, nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali⁴², il Corpo nazionale dei vigili del fuoco⁴³, possa procedere all'assunzione di un contingente massimo di 54 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso interno approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno n. 646 del 25 agosto 2023 (comma 1).

Il richiamato decreto fa riferimento alla graduatoria relativa al concorso interno bandito con provvedimento n. 24 del 30 gennaio 2023 a 62 posti per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi del Corpo, di cui 52 da generico e 10 da radioriparatore.

Viene, altresì, disposto che⁴⁴, a decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento in esame e fino al 31 dicembre 2025, i trasferimenti del personale del ruolo dei vigili del fuoco e del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative possano essere disposti, a domanda, con provvedimento del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, anche se il dipendente non abbia maturato il requisito minimo di permanenza in sede (comma 2).

⁴² Già autorizzate ai sensi dell'articolo 66, comma 10, del decreto-legge n. 112 del 2008 e di quelle previste dall'articolo 15 del decreto-legge n. 44 del 2023.

⁴³ In deroga a quanto previsto dall'articolo 19, del decreto legislativo n. 217 del 2005 che prevede l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi avviene nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico e nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno.

⁴⁴ In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 217 del 2005 che prevede per il ruolo dei vigili del fuoco un periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione non inferiore a due anni e dall'articolo 144, comma 7, del medesimo decreto legislativo che prescrive analogo requisito per i vice-direttori.

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle disposizioni e riferisce che queste non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La relazione tecnica con riferimento al **comma 1** precisa, inoltre, che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stato autorizzato con DPCM del 17 novembre 2021, dell'1 gennaio 2022 e del 5 dicembre 2023, adottati ai sensi dell'articolo 66, comma 9 *bis* del decreto-legge n. 112 de 2008 all'assunzione di complessive 53 unità di personale nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi. Del pari, ai sensi dall'articolo 15, comma 19, lettera *a*), n. 1 e lettera *n*), del decreto-legge n. 44, del 2023, al Corpo nazionale è consentito procedere ancora all'assunzione di ulteriori 27 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi. In merito al **comma 2** viene, inoltre, riferito che la norma intende rafforzare il dispositivo di soccorso pubblico in considerazione del maggiore impegno derivante dallo svolgimento degli eventi del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma introdotta al Senato, autorizza, nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali, l'assunzione di un contingente massimo di 54 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco mediante lo scorrimento della graduatoria di un concorso interno bandito nel 2023 (comma 1).

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, concordando con la neutralità finanziaria riferita dalla relazione tecnica, considerato che le suddette assunzioni operano, come espressamente previsto dalla norma, nell'ambito dei *budget* assunzionali vigenti riferiti al medesimo Corpo.

Viene, altresì, disposto che per il periodo del Giubileo del 2025, per i trasferimenti a domanda del personale del ruolo dei vigili del fuoco e del ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espletino funzioni operative, nell'ambito del relativo provvedimento del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, possa derogarsi ai requisiti minimi di permanenza in sede a tale riguardo previsti dal decreto legislativo n. 217 del 2005 recante l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (comma 2).

Al riguardo, non si formulano osservazioni concordando con la neutralità finanziaria della disposizione riferita anche dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 15

Disposizioni in materia di personale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera

Le norme, intervenendo sull'articolo 2 della legge n. 616 del 1962, prevedono la possibilità per il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera di destinare fino a quattro ufficiali, fuori dal territorio nazionale⁴⁵, per lo svolgimento di attività di supporto e consulenza all'autorità consolare (comma 1).

Si prevede altresì che le suddette unità non rientrino nel limite previsto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 che fissa in 172 unità gli esperti che il Ministero degli affari esteri può utilizzare negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari (comma 2). Per le summenzionate attività è, infine, autorizzata una spesa di 954.255 euro annui a decorrere dall'anno 2025 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (comma 3).

Si rammenta che, come già evidenziato in premessa (cfr. *supra*), il **comma 3** recepisce quanto previsto nel parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espresso dalla 5^a Commissione del Senato sul testo originario del provvedimento in esame (AS 1053), circa la soppressione dell'autorizzazione di spesa prevista per l'esercizio finanziario 2024.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

⁴⁵ Secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 168 del D.P.R. n. 18 del 1967.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti												
Impiego presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari all'estero di un massimo di 4 ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera - indennità e altre spese di personale (comma 3)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Impiego presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari all'estero di un massimo di 4 ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera - contributi vari (comma 3)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Minori spese correnti												
Riduzione Tabella A – MIT (comma 3)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Maggiori entrate tributarie e contributive												
Impiego presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari all'estero di un massimo di 4 ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera - effetti riflessi					0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

La **relazione tecnica**, relativa al testo originale del provvedimento, ribadisce il contenuto delle norme e specifica che per la quantificazione e stima degli oneri annui relativi agli Esperti presso le quattro sedi individuate, corrispondenti ad uffici all'estero che compiono più di 1.000 atti nell'esercizio delle attribuzioni di autorità marittima, sono stati considerati i seguenti elementi:

- a) un coniuge ed un figlio a carico;
- b) viaggi in aereo in classe economica;
- c) equiparazione prudenziale al posto di funzione di consigliere, ai fini del trattamento economico all'estero previsto dagli articoli 170 e seguenti del D.P.R. n. 18 del 1967. Prudenzialmente non è stata considerata la possibilità di inviare ufficiali su posti di funzione equiparabili a quello di primo segretario poiché, non essendo prevista espressamente dalla disposizione normativa alcuna deroga al numero massimo di otto posti equiparabili a primo consigliere, non è possibile attribuire tale equiparazione. Resta inteso che il livello del posto di funzione (primo segretario o consigliere) sarà determinato in funzione del grado rivestito dall'ufficiale di volta in volta effettivamente destinato, tenuto comunque conto dell'esigenza di assicurare in ogni caso che tale grado sia inferiore a quello previsto per l'addetto per la difesa competente per la sede interessata.

Nello specifico le sedi considerate per la base di calcolo sono: New York (USA), Singapore (Singapore), Panama (Panama) e Atene (Grecia).

La previsione di indicare un rappresentante del Corpo, di comprovata esperienza, ha l'indubbio beneficio di agevolare sia l'attività dei propri rappresentanti diplomatici, ma soprattutto di velocizzare e snellire le pratiche amministrative relative al naviglio mercantile nazionale, con evidenti riflessi positivi sulla sicurezza dei traffici e sulla velocità delle operazioni amministrative/commerciali.

Pertanto, per la stima dell'onere totale riportato nella Tabella seguente, sono state considerate le stime degli oneri annui riferibili ai parametri per l'impiego di quattro unità di personale nel grado di Capitano di Vascello nelle citate località e calcolate tenendo conto di (per le singole voci di costo differenziate per sede si rimanda alla relazione tecnica):

- ISE (con carichi di famiglia standard);
- Indennità prima sistemazione (valori singoli reali con carichi di famiglia, calcolati nel presupposto prudenziale che gli avvicendamenti avvengano ogni due anni, in coincidenza cioè con lo scadere del primo dei quattro bienni consentiti di servizio all'estero);
- Viaggio trasferimento (valori singoli reali con carichi di famiglia standard, viaggio di sola andata, calcolati nel presupposto prudenziale che gli avvicendamenti avvengano ogni due anni, in coincidenza cioè con lo scadere del primo dei quattro bienni consentiti di servizio all'estero);
- Viaggi di congedo (valori singoli reali con carichi di famiglia, rapportati a 2/3 per le sedi disagiate e normali con sufficiente distanza dall'Italia considerando il diritto riconosciuto di un viaggio di congedo ogni 18 mesi);
- Trasporto effetti (valori singoli reali del trasloco sia alla partenza che al ritorno, calcolati nel presupposto prudenziale che gli avvicendamenti avvengano ogni due

anni, in coincidenza cioè con lo scadere del primo dei quattro bienni consentiti di servizio all'estero);

- Indennità di rientro (valori singoli reali con carichi di famiglia, calcolati nel presupposto prudenziale che gli avvicendamenti avvengano ogni due anni, in coincidenza cioè con lo scadere del primo dei quattro bienni consentiti di servizio all'estero);
- Contributo provvidenze scolastiche: somme effettivamente corrisposte nelle Sedi interessate.

Capitolo	Programma		Onere annuo (euro)
1276	1	ISE netta	438.787
	1	Maggiorazione alloggio	216.951
	2	IRPEF	68.643
	3	ritenute previdenziali a carico del dipendente	16.078
	6	contributo al personale in servizio all'estero per provvidenze scolastiche – componente netta	74.654
	8	indennità di sistemazione netta	27.537
	8	indennità di rientro netta	20.181
	9	Trasporto effetti	31.926
1292	3	spese viaggio di trasferimento	10.175
	4	viaggio di congedo	6.800
1278	2	ritenute previdenziali a carico datore di lavoro	42.523
			954. 255

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede con propri uffici dedicati ad effettuare la liquidazione e il pagamento degli emolumenti in questione a favore del personale delle Capitanerie di porto – guardia costiera interessato.

La relazione tecnica chiarisce, infine, che, sebbene il disposto normativo disponga che a copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del “Fondo speciale” di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024 – 2026, nell’ambito del Programma “Fondi di riserva speciali” della Missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell’attuazione dell’articolo in esame, il triennio di riferimento da intendersi è, invece, quello 2025-2027.

Il **Governo**, durante l'esame al Senato, ha fornito ulteriori elementi sulla stima dell'onere previsto dalle disposizioni in esame. Nello specifico:

ISE

L'ammontare lordo dell'indennità di servizio all'estero (ISE) si determina applicando alle basi tabellari indicate nella tabella A allegata al D.P.R. (ridotte del 20% dalla legge n. 190 del 2014) le maggiorazioni di sede in vigore, a cui viene quindi sommata nuovamente la base tabellare (articolo 171 del D.P.R. n. 18 del 1967). A titolo esemplificativo, il calcolo dell'ISE lorda dell'unità di personale che riveste le funzioni di Consigliere in servizio presso la Sede di Singapore è il seguente:

Base tabellare	930,45	x
Coeff. Sede	6,266	=
Subtotale	5.830,19	+
Base tabellare	930,45	=
ISE Lorda	6.760,64	

Maggiorazione Rischio e Disagio o difficoltà di copertura

Nella sede di servizio in parola (Singapore) è prevista una maggiorazione per rischio e disagio o difficoltà di copertura (articolo 171, comma 5, del D.P.R. n. 18 del 1967), che si ottiene moltiplicando l'ISE lorda per la percentuale stabilita con Decreto interministeriale (pari al 26% per Singapore), tramite il seguente calcolo:

ISE lorda	6.760,64	x
Coefficiente MRD	26%	=
IMPORTO MRD	1.757,77	

Carichi di famiglia

La quantificazione degli oneri viene effettuata, per prassi ultradecennale consolidata anche in sede di esame parlamentare e a titolo prudenziale, con coniuge ed un figlio a carico (ossia carichi di famiglia "standard", che corrisponde a una media prudenziale delle diverse situazioni di famigliari a carico riscontrabili), secondo le seguenti modalità. Per il coniuge, sull'ISE lorda + MRD, viene calcolata una maggiorazione del 12,50% (articolo 173, comma 1, del D.P.R. n. 18 del 1967) come segue:

ISE lorda	6.760,64	+
MRD	1.757,77	=
Subtotale	8.518,41	x
Percentuale di maggiorazione per coniuge a carico	12,50%	=
Maggiorazione per coniuge a carico	1.064,80	

Per il calcolo del figlio a carico, la maggiorazione del 12,50% prevista dalla medesima norma dovrà essere calcolata sull'ISE lorda + MRD di un Primo Segretario in servizio nella medesima sede, calcolata come al punto 1 (articolo 173, comma 3, del D.P.R. n. 18 del 1967) In questo caso la maggiorazione per un figlio a carico ammonta a 881,82 euro mensili.

Ad ogni buon fine si segnala che per poter beneficiare della maggiorazione per familiari a carico è necessario che siano rispettati i parametri fissati con la circolare ministeriale n. 3 del 2023, in particolare per quanto concerne l'obbligo di permanenza in sede dei familiari a carico.

Maggiorazione abitazione

In base all'articolo 178 del D.P.R. n. 18 del 1967, il personale in servizio all'estero è tenuto ad acquisire nella sede di servizio o nelle immediate vicinanze la disponibilità di un'abitazione adeguata alle esigenze di sicurezza e di decoro inerenti alle funzioni svolte. A tal fine, ha diritto a percepire una maggiorazione dell'ISE calcolata sulla base di una percentuale determinata per ciascuna sede con Decreto interministeriale (per Singapore, si tratta del 52%). Il calcolo per ottenere la maggiorazione per l'abitazione viene eseguito sull'ISE comprendente la MRD ed i carichi di famiglia, come segue:

ISE lorda+MRD	8.518,41	+
Aggiunta per coniuge a carico	1.064,80	+
Aggiunta per figli a carico	881,82	=
	10.465,03	x
Percentuale per il calcolo della maggiorazione abitazione	52,00%	
Maggiorazione abitazione	5.441,81	

Ritenute

Sull'ISE lorda sono state applicate le ritenute erariali e previdenziali previste dalla normativa in vigore, pari a, rispettivamente, 972,32 euro e 227,74 euro nonché la ritenuta di 46,52 euro derivante dal conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio, previsto dall'articolo 1, comma 37, legge n. 549 del 1995. In conclusione, l'indennità di servizio netta mensile, comprensiva di MRD e dei carichi di famiglia, corrisponde quindi a 9.218,45 euro (10.465,03 -972,32 - 227,34 - 46,52).

Indennità di prima sistemazione ed indennità di richiamo

In aggiunta, sono state calcolate l'indennità di prima sistemazione e di richiamo (rispettivamente, articolo 175 e articolo 176 del D.P.R. n. 18 del 1967). L'indennità di sistemazione lorda è fissata nella misura di cinque ventottesimi dell'indennità personale annua spettante per il posto di destinazione, nel caso in esame il calcolo è quindi:

ISE lorda	10.465,03	x
mensilità	12	x
	5/28	=
Indennità di prima sistemazione lorda	22.425,06	

Applicando le ritenute erariali e previdenziali indicate nella Relazione tecnica, otteniamo una indennità di prima sistemazione netta pari ed euro 13.853,82 euro.

L'indennità di richiamo lorda è corrisposta nella misura di quindici ottavi di un'ipotetica indennità di servizio mensile, calcolata applicando all'indennità base mensile di ciascun dipendente un unico coefficiente di maggiorazione, fissato all'inizio di ogni anno con Decreto interministeriale sulla base della media dei coefficienti di maggiorazione in vigore sulla rete estera, integrata con gli eventuali aumenti spettanti per situazione di famiglia.

Provvidenze scolastiche

Il calcolo delle provvidenze scolastiche è stato effettuato in conformità con l'articolo 179 del D.P.R. n. 18 del 1967, che accorda al personale in servizio all'estero, con figli a carico che frequentino nel Paese di servizio regolari corsi di istruzione scolastica primaria o secondaria, un rimborso delle spese sostenute per l'iscrizione e la frequenza scolastiche. La misura percentuale del contributo in oggetto viene da determinata, all'inizio di ogni anno, con decreto interministeriale Ministro degli affari esteri – Ministero Economia e Finanze in relazione alle disponibilità finanziarie, in misura comunque non superiore al 90% delle spese sostenute. Il rimborso per un anno scolastico completo non può comunque eccedere i tre mezzi (o, in casi eccezionali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione del MAECI, i cinque mezzi) della maggiorazione percepita ai sensi dell'articolo 173, comma 3, per ogni figlio a carico. Per la Sede di Singapore si applica il parametro dei tre mezzi.

Contributo trasporto effetti

Ai dipendenti trasferiti spetta un contributo per il trasporto degli effetti ai sensi dell'articolo 199 del D.P.R. n. 18 del 1967. Il contributo consiste in una maggiorazione dell'indennità di servizio all'estero, calcolata come segue:

viene innanzitutto determinata l'indennità personale spettante per sessantacinque giorni, calcolata con l'applicazione del coefficiente di richiamo dal servizio all'estero;

la cifra così ottenuta viene rapportata alla distanza intercorrente tra la sede di servizio e quella di destinazione secondo i seguenti parametri:

- a) per distanze non maggiori di 500 chilometri: 30 per cento;
- b) per distanze maggiori di chilometri 500 e non maggiori di chilometri 1.500: 50 per cento;
- c) per distanze maggiori di chilometri 1.500 e non maggiori di chilometri 3.500: 75 per cento;
- d) per distanze maggiori di chilometri 3.500: 100 per cento;

la maggiorazione così determinata non può in ogni caso essere superiore a un nono dell'indennità personale annuale, calcolata, a parità di situazione di famiglia, per il posto di capo di missione diplomatica, con l'applicazione del coefficiente di richiamo dal servizio all'estero e rapportata alla distanza conformemente a quanto sopra. Per ulteriori approfondimenti si richiama la Circolare ministeriale n. 2 del 2023 "Maggiorazione per il trasporto degli effetti ex articolo 199 del D.P.R. n. 18 del 1967".

Rimborso viaggi di trasferimento e congedo

In base agli articoli 181 e 190 e seguenti del D.P.R. n. 18 del 1967, è stato computato nella tabella della Relazione Tecnica il rimborso del viaggio di trasferimento di sola andata per la Sede di destinazione (in classe business per i voli di durata superiore alle 5 ore quali Singapore, Panama, New York) ed il rimborso di un solo viaggio di congedo di andata e ritorno (ad eccezione della sede di Atene perché distante meno di 3500 km da Roma e con grado di disagio 'normale') in classe economica, in virtù del fatto che, generalmente, gli esperti sono equiparati al grado di Cons. di Legazione.

La quantificazione degli oneri relativi ai predetti viaggi viene effettuata considerando il nucleo familiare "standard" comprendente, oltre al dipendente, il coniuge ed un figlio.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, intervenendo sull'articolo 2 della legge n. 616 del 1962, autorizzano il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera a destinare fino a quattro ufficiali, fuori dal territorio nazionale⁴⁶, per lo svolgimento di attività di supporto e consulenza all'autorità consolare. Le suddette unità sono escluse dal limite di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 che fissa in 172 unità gli esperti che il Ministero degli affari esteri può utilizzare negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari. A tal fine viene autorizzata una spesa di 954.255 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Al riguardo, preso atto degli elementi e dei dati forniti nella relazione tecnica, degli ulteriori chiarimenti riportati dal Governo durante l'esame al Senato e considerato, inoltre, che l'onere derivante è configurato come limite massimo di spesa, non si hanno osservazioni da formulare.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell'articolo 15 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 del medesimo articolo, pari a euro 954.255 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni

⁴⁶ Secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 168 del D.P.R. n. 18 del 1967.

dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, atteso che l'accantonamento del fondo speciale oggetto di riduzione reca le necessarie disponibilità, fermo restando che la riduzione del fondo speciale relativo al bilancio triennale 2024-2026 deve intendersi riferita al bilancio relativo al triennio 2025-2027, come peraltro specificato anche dalla relazione tecnica aggiornata sul provvedimento in esame.

ARTICOLO 16

Istituzione della Giornata nazionale in ricordo delle vittime del dovere

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato, istituiscono la Giornata nazionale in ricordo delle vittime del dovere (Giornata nazionale)⁴⁷ (comma 1). La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949 (comma 2).

Si ricorda che la legge n. 260 del 1949, "Disposizioni in materia di ricorrenze festive", all'articolo 2, individua i giorni festivi, agli effetti dell'osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, e all'articolo 3 individua talune solemnità civili che non sono considerate giorni festivi e per le quali erano originariamente previsti gli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'imbandieramento dei pubblici edifici. Successivamente, la legge n. 54 del 1977, "Disposizioni in materia di giorni festivi", ha comunque previsto che:

- le solennità civili di cui alla citata legge del 1949 non determinino riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici (articolo 2);
- dette solennità civili (oltre ad altre ricorrenze) che ricadono in giorni feriali non costituiscano giorni di vacanza né possano comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado (art. 3).

In occasione della Giornata nazionale possono essere organizzati manifestazioni, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo dei fatti accaduti, nonché di riflessione sui fatti medesimi, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di promuovere attività di informazione e di consolidare l'identità nazionale (comma 3). Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 4).

Si rammenta che, come già evidenziato in premessa (cfr. *supra*), i commi 3 e 4 recepiscono quanto previsto nel parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espresso dalla 5ª Commissione del Senato sul testo originario del provvedimento in esame (AS 1053).

⁴⁷ Il giorno dell'anno dedicato alla Giornata è individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme e specifica che le stesse hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, introdotte durante l'esame al Senato, istituiscono la Giornata nazionale in ricordo delle vittime del dovere (Giornata nazionale)⁴⁸ a cui non sono associati gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949. In occasione della Giornata, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, possono essere organizzate iniziative sul tema. L'articolo è assistito, infine, da una clausola generale di invarianza finanziaria. Al riguardo, non si formulano osservazioni preso atto della clausola di invarianza finanziaria, tenuto conto che alla Giornata non sono associati gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949 e che le attività previste per la celebrazione hanno carattere facoltativo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4 dell'articolo 16 reca una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nel rilevare che la predetta clausola di invarianza non prevede espressamente che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni dell'articolo in esame nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, non si hanno osservazioni da formulare.

⁴⁸ Il giorno dell'anno dedicato alla Giornata è individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

ARTICOLO 17

Misure in materia di contribuzione obbligatoria delle Forze di polizia e delle Forze armate

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato, recano una serie di modifiche in materia di contribuzione obbligatoria delle Forze di polizia e delle Forze armate. Nello specifico, è aumentata, dal 2 per cento al 2,80 per cento dal 2025⁴⁹ e al 3 per cento dal 1° gennaio 2026, la ritenuta sullo stipendio a favore della "Cassa ufficiali" della Guardia di finanza di cui all'articolo 1 della legge n. 1120 del 1950 (comma 1). Sempre con riferimento alla Guardia di finanza, è, inoltre, incrementato, dal 2 per cento al 2,50 per cento dal 2025⁴⁹, al 2,80 per cento dal 1° gennaio 2026 e al 3 per cento dal 1° gennaio 2028 dell'importo lordo dello stipendio, il contributo di cui all'articolo 3 della legge n. 512 del 1955 a favore del "Fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa" (comma 2). È, infine, inserito il comma 1-*bis* all'articolo 1-*quater* del decreto-legge n. 45 del 2005, che autorizza il Fondo di assistenza per i finanzieri, il Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato e il Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri ad utilizzare, per le proprie finalità assistenziali, eventuali risorse residue derivanti dalle economie di gara conseguenti alla stipula delle polizze di copertura assicurativa (comma 4).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme e chiarisce che l'incremento contributivo previsto ai primi tre commi, non determina nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, atteso che gli incrementi dei contributi da versare alla "Cassa ufficiali" e al "Fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa" della Guardia di finanza sono a esclusivo carico del personale iscritto ai predetti Enti.

Infatti, l'incremento della percentuale per il calcolo del contributo dovuto dagli iscritti a entrambi gli enti non è destinato ad avere effetti diretti e automatici sull'aumento del premio previdenziale erogato dagli stessi enti all'atto del congedo dei militari. Le modalità di determinazione del contributo dovuto dagli iscritti e del premio da liquidare a cura degli Enti sono del tutto svincolati, con la conseguenza che l'eventuale aumento del contributo non comporta necessariamente e in via automatica alcun riflesso sulle modalità di calcolo e sull'ammontare del premio liquidato al personale e, pertanto, sulle uscite dei fondi in questione.

Nello specifico:

⁴⁹ Le percentuali dell'esercizio 2025 si applicano a decorrere dal mese di entrata in vigore del provvedimento in oggetto (comma 3).

- la determinazione del contributo versato mensilmente dagli iscritti è stabilita, per legge, nel 2% dell'80% dello stipendio (*cf.* articolo 1, primo comma, della legge n. 1120 del 1950, per la «Cassa Ufficiali» e articolo 3, primo comma, della legge n. 512 del 1955, per il «Fondo di previdenza»);
- l'entità del premio da corrispondere agli iscritti all'atto della cessazione dal servizio è, invece, «ragguagliata» a una percentuale dell'ultimo stipendio percepito dal militare e può essere variata con determinazione dirigenziale, «su proposta del Consiglio di amministrazione».

Viene, infine, rappresentato che sotto tale aspetto l'unico vincolo normativamente previsto è quello relativo all'obbligo di assicurare che il premio non sia «mai inferiore all'importo dei contributi versati» (*cf.* articolo 3, secondo comma, della legge n. 1326 del 1961). Pertanto viene evidenziato che, alla luce degli attuali meccanismi di calcolo del premio previdenziale e di determinazione del contributo dovuto dagli iscritti, il differenziale tra l'ammontare del premio liquidato all'atto del congedo e l'importo dei contributi complessivamente versati dagli iscritti nel corso della relativa carriera è idoneo ad assorbire i maggiori versamenti derivanti dal proposto incremento della percentuale di contribuzione.

Dunque, l'intervento normativo è esclusivamente finalizzato ad assicurare la sostenibilità e l'equilibrio economico-finanziario degli Enti in argomento. Le conseguenti maggiori entrate legate all'aumento dei contributi versati annualmente degli iscritti sono, infatti, volte a compensare i disavanzi di gestione che si verificheranno nei prossimi anni quale inevitabile effetto:

- del crescente *trend* dei congedi di personale che si verificherà nei prossimi anni (in via transitoria, fino al 2036). I pensionamenti saranno di gran lunga superiori (in taluni anni fino al +300%) rispetto alla media dei pensionamenti annuali registrata negli ultimi 15 anni, quale effetto delle dinamiche reclutative risalenti nel tempo, da cui discende che fino al 2036 ci saranno masse molto consistenti di personale che raggiungeranno i requisiti per il collocamento in quiescenza;
- della conseguente necessità di far fronte alle connesse esigenze di liquidità per provvedere alla corresponsione dei premi da erogare al personale collocato in quiescenza.

Infine, con riferimento al comma 4, la relazione tecnica afferma che l'intervento ivi previsto non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, limitandosi ad ampliare le possibilità di utilizzo di risorse già oggetto di autorizzazione di spesa per le finalità assistenziali di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, consentendo l'impiego di eventuali economie per altre attività proprie del Fondo di assistenza per i finanziari, del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato e del Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri cui tali risorse sono state trasferite. In altri termini, la norma in commento è meramente volta consentire che le risorse connesse alle anzidette economie di gara - nei limiti delle stesse e, pertanto, senza effetti onerosi per la finanza pubblica - possano essere impiegate, in

alternativa all'utilizzo per la medesima finalità nell'ambito della successiva procedura di gara (in tal caso si aggiungerebbero a quelle comunque assegnate nell'anno di riferimento), per le altre finalità istituzionali dei Fondi. Ci si riferisce, in particolare, alle finalità di carattere assistenziale espressamente indicate dalla vigente normativa di rango primario, ovvero articolo 2 della legge n. 1265 del 1960 istitutiva del Fondo in questione di assistenza per i finanziari e articolo 2 della legge n. 1279 del 1964 per il Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato.

Le stesse riguardano tra le altre le iniziative in tema di: – assistenza degli orfani e dei loro familiari superstiti in caso di bisogno; – conferimento, mediante concorso, di borse di studio ai figli dei dipendenti; – assicurazione in favore del personale, quando tale onere non sia a carico dello Stato; – concessione di sussidi straordinari ai dipendenti, alle loro vedove, ai loro orfani ed eccezionalmente ad altri loro parenti superstiti, in caso di infortunio, di malattia, di indigenza o di altro particolare stato di necessità.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, introdotte durante l'esame al Senato, incrementano le aliquote del contributo obbligatorio a favore della "Cassa ufficiali" e del "Fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa" della Guardia di finanza. La relazione tecnica assevera la neutralità finanziaria delle citate disposizioni evidenziando, tra l'altro, come l'incremento del contributo non comporti necessariamente e in via automatica alcun riflesso sulle modalità di calcolo e sull'ammontare del premio liquidato.

Al riguardo appare necessario un chiarimento da parte del Governo in merito al trattamento fiscale dei contributi di cui trattasi. Tali contributi infatti, essendo di carattere obbligatorio sembrerebbero deducibili ai sensi dell'articolo 10, comma 1, Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che, alla lettera e), prevede appunto che dal reddito complessivo si deducono i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Ciò stante, in caso di deducibilità fiscale dei predetti contributi, l'incremento delle relative aliquote disposto dal presente provvedimento risulterebbe suscettibile di determinare minori entrate fiscali prive di quantificazione e copertura.

Infine, le norme autorizzano, altresì, il Fondo di assistenza per i finanziari, il Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato e il Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri ad utilizzare, per fini assistenziali, eventuali risorse residue derivanti dalle economie di gara.

In proposito, non si formulano invece osservazioni, posto che, come risulta dalla relazione tecnica, l'intervento previsto non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, limitandosi ad ampliare le possibilità di utilizzo di risorse già oggetto di autorizzazione di spesa per le finalità assistenziali.

ARTICOLO 18

Ente circoli della Marina militare

Normativa vigente. L'articolo 131-*bis* del codice dell'ordinamento militare⁵⁰ prevede che l'Ente circoli della Marina militare è preposto alla direzione e all'amministrazione dei circoli ufficiali e sottufficiali della Marina militare nel rispetto della vigente normativa amministrativo-contabile e del relativo statuto (comma 1). I soci ordinari versano una quota mensile di importo determinato con decreto del Ministro della difesa (comma 2).

Le norme intervengono sul comma 2 dell'articolo 131-*bis* del codice dell'ordinamento militare⁵¹ specificando che gli ufficiali e i sottufficiali della Marina militare sono soci ordinari iscritti di diritto dell'Ente circoli della Marina militare. Con l'inserimento del comma 4-*bis* all'articolo 113 del citato codice dell'ordinamento militare, si prevede, inoltre, che il summenzionato Ente circoli rientri nell'organizzazione logistica della Marina militare ed è posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della Marina militare.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme e specifica che le stesse hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame precisano i soggetti che di diritto sono soci ordinari dell'Ente circoli della Marina militare e che

⁵⁰ Di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

⁵¹ Di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

quest'ultimo è parte dell'organizzazione logistica della Marina militare. Al riguardo, atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni, non si formulano osservazioni.